

XC.

TORNATA DI VENERDÌ 22 MAGGIO 1925

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

INDICE.

	<i>Pag.</i>
Plauso alla Milizia nazionale volontaria:	
GABBI	3743
Congedi	3744
Proposta di legge (<i>Annunzio</i>).	3744
Interrogazioni:	
Prove di riparazione per i corsi di allievi ufficiali di complemento:	
CAVALLERO, <i>sottosegretario di Stato</i>	3745
STARACE	3745
Consorzio per acquisti di tabacco:	
SPEZZOTTI, <i>sottosegretario di Stato</i>	3746
STARACE	3746
Soppressione del Distretto militare di Acireale:	
CAVALLERO, <i>sottosegretario di Stato</i>	3746
PENNISI	3747
Disegni di legge (<i>Discussione</i>):	
Delega al Governo del Re delle facoltà di arrecare emendamenti alla legge di pubblica sicurezza.	
Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile:	
MACCOTTA	3748
RUBILLI	3754
MAFFI	3767
BOERI	3771
Disegno di legge (<i>Presentazione</i>):	
MUSSOLINI: Ordinamento dell'alto comando dell'esercito	3748
Relazioni (<i>Presentazione</i>):	
SUVICH: Conversione in legge del decreto Reale 19 luglio 1924, n. 1436, che autorizza la spesa di lire 9 milioni per opere marittime e stradali nella città di Fiume e nella provincia.	3767

	<i>Pag.</i>
SUVICH: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1243, concernente la unificazione della gestione delle linee ferroviarie di Fiume con quella delle ferrovie dello Stato	3767
Interrogazione:	
Sui fatti di Boara Pisani:	
FEDERZONI, <i>ministro</i>	3777
FARINACCI	3778
CASALINI VINCENZO	3779

La seduta comincia alle 16.

MIARI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Plauso alla Milizia nazionale volontaria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gabbi. Ne ha facoltà.

GABBI. Ho chiesto di parlare per segnalare ai colleghi della Camera e da questa grande tribuna a tutta la nostra Nazione, un'azione veramente meravigliosa compiuta dalla nostra milizia a Parma.

In quindici giorni di feste religiose, che furono grandi nell'inizio e grandi nella fine, noi abbiamo mobilitato la nostra milizia nazionale. Ed essa ha coadiuvato l'autorità politica, la benemerita e le altre armi con una diligenza, con una disciplina, con una organizzazione dalla quale ne venne che nemmeno il più piccolo incidente in quindici giorni ebbesi a verificare.

Erano convenuti a Parma due cardinali arcivescovi, diciannove vescovi, moltissimi

prelati. E in un giorno a Parma furono presenti più di trentamila persone. Tutto è proceduto nel maggior ordine, nella maggior disciplina, nella maggior concordia ad opera anche dei seicento militi di quella milizia nazionale che gli abitanti in *extremis* dell'Aventino hanno continuato e continuano a denigrare.

Io invio da questa tribuna a quella milizia, che è superba e salda ed è presidio della Patria, il saluto più caldo ed il plauso più vivo, e credo che la Camera sarà unanime nell'unirsi con me nel saluto e nel plauso. (*Applausi*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Giannotti, di giorni 10, Macarini Carmignani, di 2; Fabbrici, di 3; Magrini, di 2; Mazzini, di 5; Milani Giovanni, di 2; Bresciani Bruno, di 5; Pierazzi, di 2; Guaccero, di 4; Pirrone, di 5; Re David, di 1; Moreno, di 10; Loreto, di 3; Porzio, di 8; per motivi di salute, gli onorevoli: Ferretti, di giorni 1; De Nobili, di 5; e per ufficio pubblico, gli onorevoli: Ceserani, di giorni 7; Lanfranconi, di 2; Armato, di 1; Fontana, di 9; Belloni Ernesto, di 1; Lupi, di 1; Canovai, di 2; Maffei, di 3; De Capitani, di 9, Cucco, di 8.

(*Sono concessi*).

Ringraziamenti per condoglianze.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il seguente telegramma:

« Le espressioni di vivo cordoglio del Supremo Consesso nazionale per la morte del grande illustre artista Ferruccio Mengaroni, strappato così tragicamente a migliori fortune della ceramistica italiana, hanno avuto eco profonda di commozione in questa cittadinanza che orgogliosa del suo figlio porge a mio mezzo vive sentite grazie. Devoti ossequi. — *Commissario prefettizio di Pesaro, ROVERSI* ».

Comunico pure la seguente lettera della famiglia dell'ex-deputato Brenciaglia:

« Nella sciagura che ci ha colpiti, gradita è stata per noi la parte presa da Vostra Eccellenza e dalla Camera al nostro grande dolore ed il commosso saluto che l'onorevole Guglielmi nella seduta del 14 corrente ha voluto inviare al caro estinto.

« All'Eccellenza Vostra in particolare, all'onorevole Guglielmi ed alla Camera tutta i sensi della nostra devota riconoscenza. Con profondo ossequio

« MARIO BRENCIAGLIA ».

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Lo Monte ha presentato una proposta di legge per la costituzione in comune autonomo della frazione di Campofelice di Fitalia del comune di Mezzoiuso.

Sarà fissato il giorno dello svolgimento.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Josa al ministro dell'istruzione pubblica...

ROMANO MICHELE, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. D'accordo con gli onorevoli interroganti chiedo che siano rinviate tutte le interrogazioni rivolte al ministro dell'istruzione pubblica iscritte nell'ordine del giorno di oggi; e cioè quella dell'onorevole Josa a giorno da stabilirsi, le due interrogazioni dell'onorevole Cian Vittorio e quella dell'onorevole Bianchi Fausto a venerdì 29 corrente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, queste interrogazioni sono rinviate.

Seguono due interrogazioni dell'onorevole Marchi Giovanni al ministro dei lavori pubblici. Però per assenza dell'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, queste interrogazioni, d'accordo coll'onorevole interrogante, sono rinviate a mercoledì 27 corrente.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Marescalchi, Benassi, al ministro dell'economia nazionale, « per conoscere se si disponga ad accogliere le vive e giustificate insistenze dell'industria tartarica italiana perchè il dazio di esportazione delle materie tartariche sia riscosso in lire-oro, come tutti gli altri dazi, questa essendo condizione indispensabile per impedire che la nostra industria tartarica, pur essendo fortunatamente sviluppata nel nostro paese, che è il più ricco di materia prima, debba soggiacere alla concorrenza estera favorita da particolari provvidenze dei singoli Stati per l'esodo delle materie prime nostre ».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, s'intende che vi abbia rinunziato.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Sandrini, Calore, Zugni-Tauro, Alberti, Bassi, Miari, Piccinato, Olivi, Bodrero, Rosboch, Magrini, Arrivabene Giberto e Milani Giovanni, ai ministri delle finanze e del tesoro, « per sapere il suo pensiero, se la restrizione al 50 per cento delle sovvenzioni fa parte degli istituti d'emissione sulle obbligazioni delle Venezia e l'invito di reintegrare le sovvenzioni fatte in maggior misura nel limite anzidetto ».

L'onorevole Sandrini non è presente. Sono assenti anche gli altri firmatari dell'interrogazione. Questa, pertanto, s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Starace, al ministro della guerra, « per sapere se non creda, in omaggio ai criteri di larghezza che dovrebbero essere seguiti nel reclutamento degli ufficiali di complemento, di concedere, sia pure in linea eccezionale, per quest'anno, le prove di riparazione ai giovani che hanno preso parte agli esami per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali istituiti con la circolare n. 250 del 26 agosto 1924 e che non furono giudicati idonei ».

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Il provvedimento di larghezza invocato dall'onorevole Starace è già stato preso, sebbene con forma alquanto diversa da quella invocata, e precisamente con una disposizione di dieci giorni addietro, con la quale si è stabilito che i giovani allievi ufficiali rimandati nelle prove di esame in una materia, siano considerati promossi qualora nel totale degli esami compiuti abbiano raggiunto una media di dodici ventesimi.

È accaduto presso alcuni distretti che per una interpretazione troppo ristretta delle disposizioni regolanti questi esami, i candidati delle scuole siano stati rinviati senz'altro ai corpi di provenienza come bocciati, senza concedere loro di ultimare la serie degli esami.

Per ovviare a questo inconveniente è stato disposto che gli esami vengano fatti ultimare a questi alunni, ai quali potranno essere applicate le norme di benevolenza cui ho accennato.

PRESIDENTE. L'onorevole Starace ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

STARACE. Desidererei dall'onorevole sottosegretario di Stato alla guerra, prima ancora di dichiarare se io sia o meno soddisfatto, un breve chiarimento: mi sembra che ella abbia accennato a coloro che sarebbero stati bocciati in una sola materia; e se le materie fossero due? A volte è accaduto che un allievo è stato bocciato perchè, per esempio, ha

dimostrato di non sapere quanti sono i buchi di una galletta quadrata o tonda che sia! mentre la mancata risposta stava a dimostrare che, per lo meno, il candidato era una persona intelligente che, come tale, avrebbe potuto essere un ottimo ufficiale.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Il criterio di benevolenza al quale ho accennato è stato applicato soltanto nei casi di bocciatura in un solo esame. È una vecchia tradizione militare che si tiene in tutte le scuole militari, (alla Accademia, alla Scuola di guerra, ecc.). Ma ammettere che si possa adottare questo criterio di benevolenza per alunni che sono stati bocciati in più di un esame, significherebbe correre il rischio di finire per approvare gli allievi caduti in tutte le materie.

Bisogna seguire un certo criterio, e il criterio nostro è stato quello di agevolare i bocciati in un solo esame.

STARACE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARACE. Comunque, questo è un criterio, a mio parere, restrittivo e per conseguenza mi dispiace di non potermi dichiarare pienamente soddisfatto.

Nè posso accettare la sua tesi; il confronto tra la scuola di guerra e la scuola che serve a reclutare gli allievi ufficiali di complemento a mio modesto avviso non regge. Il reclutamento degli ufficiali di complemento dovrebbe ispirarsi a criteri di massima larghezza. Non si diventa ufficiali attraverso un esame, ma in seguito, vivendo la vita del reggimento, della caserma, dell'ambiente militare.

In ogni modo non insisto.

Giacchè ho la parola, desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra su un'altra questione che pure ha la sua importanza: sui corsi premilitari. È accaduto che gli allievi di determinate circoscrizioni siano stati bocciati addirittura in blocco, unicamente perchè il corso non ha avuto un regolare svolgimento.

Io credo che anzichè arrivare all'estremo rimedio, quello cioè della liquidazione totale degli iscritti, sarebbe invece necessario fare opera preventiva, di maggior vigilanza sul funzionamento dei corsi, per impedire che il risultato si risolva in una amarissima delusione ed in una inutile perdita di tempo.

E non ho altro da aggiungere.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Terrò conto di questa raccomandazione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Starace, al ministro delle finanze, « per sapere se risponda a verità la notizia apparsa nel n. 3 del Bollettino mensile *Le tabac d'orient* di Anversa, del 15 gennaio 1925, riguardante la costituzione, ad iniziativa della Banca commerciale italiana, di un consorzio di ditte, tra le quali la Società « La Recolte », la Società « Orientabake », di Sofia ed altre cooperative e se l'azione del detto consorzio, che la Banca commerciale avrebbe costituito per il servizio dei suoi acquisti, possa comunque influire sulla fornitura di tabacchi fissata per il primo triennio in due milioni di chilogrammi, che il Governo italiano ha in corso con quello della Repubblica polacca, in seguito al prestito da quest'ultimo emesso in Italia ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

SPEZZOTTI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La notizia apparsa nel bollettino *Le tabac d'orient* d'Anversa del 15 gennaio ultimo scorso riguardante la costituzione di un consorzio che sarebbe sorto ad iniziativa della Banca commerciale italiana per provviste di tabacco greggio al monopolio dei tabacchi non interessa direttamente la finanza italiana. In ogni modo la creazione di tale consorzio non può menomamente influire sulla fornitura di tabacco che il monopolio italiano ha in corso con quello polacco trattandosi di un accordo internazionale tra i due Governi approvato per legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Starace ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

STARACE. Mi dichiaro pienamente soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato on. Spezzotti; però desidero richiamare la sua attenzione su quella che è la nostra preoccupazione giustificata. Ella sa che soltanto la provincia di Lecce, che è la provincia d'Italia che ha maggiore estensione di terreno coltivata a tabacco, nella campagna del 1924, se non erro, ha prodotto per 170 o 180 mila quintali di foglia, mentre il monopolio, per i suoi bisogni, impiega intorno ai 70 o 80 mila quintali. La risposta che ella mi ha dato mi tranquillizza completamente nei riflessi delle forniture in corso col Governo della repubblica polacca. Però desidero, dopo le cifre che ho esposte, che sia tenuta nella massima considerazione la necessità di dare il maggior incremento possibile alla esportazione, anche perchè

non è pensabile che si possa diminuire di un solo ettaro l'estensione del terreno coltivato nel Salento, perchè ormai la tabacchicoltura investe l'economia di una considerevole parte di quella provincia e pertanto rappresenta l'unica fonte di benessere per quelle popolazioni.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione dell'onorevole Barbaro, ai ministri delle finanze e dei lavori pubblici.

Quest'interrogazione verrà iscritta allo ordine del giorno del 27 maggio per accordi presi tra il sottosegretario di Stato e l'interrogante.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Bianchi Fausto, al ministro dell'istruzione pubblica.

Questa interrogazione, come è già stato stabilito, sarà rinviata alla seduta del 29 maggio.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Caprino, al ministro dell'economia nazionale, « per conoscere quali provvedimenti siano stati presi a favore delle plaghe di Sardegna devastate dall'invasione delle cavallette ».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Pennisi, al ministro della guerra, « per conoscere i motivi della soppressione del Comando del distretto militare di Acireale ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. La soppressione del Comando del distretto militare di Acireale è dovuta a quelle ragioni di rigida economia, a cui si ispira l'amministrazione della guerra nel provvedere ad un graduale assestamento dei propri servizi e che sufferiscono di ricavare dal minor numero di organi militari il massimo possibile rendimento.

I comandi di distretto, istituiti nei centri più importanti di una regione, rispondono alle necessità locali; debbono provvedere alle operazioni di reclutamento nel territorio della rispettiva giurisdizione, ed hanno importanti funzioni sia per la tenuta a ruolo della forza in congedo, sia ai fini della mobilitazione.

Nel dopo guerra, e precisamente nel 1920, in una prima sistemazione del territorio del Regno, venne istituito anche il distretto militare di Acireale; ma in seguito, in base ai risultati dell'esperienza, si dovette diminuirne il territorio togliendovi, nel 1923, il circondario di Nicosia, sia perchè troppo eccentrico rispetto alla città di Acireale.

Le attribuzioni del Comando del distretto di Acireale venivano così ad essere assai limitate: corrispondevano infatti ad un gettito di circa 800 iscritti di leva all'anno, e ad una scarsa forza in congedo. Anche le funzioni amministrative di quel distretto erano proporzionate alla sua piccola attività, in quanto il movimento di cassa — che da solo impegnava un ufficio di contabilità — aggirava sulle 35,000 lire mensili, somma davvero irrisoria in confronto dei milioni gestiti da enti del genere.

Le necessità organiche dell'esercito hanno perciò imposto la soppressione del distretto di Acireale, le cui attribuzioni saranno assorbite dal distretto di Catania.

Tale provvedimento non può portare soverchio disagio alle popolazioni del circondario di Acireale, quando si consideri che Acireale dista da Catania solo una diecina di chilometri.

Per contro, la soppressione del comando del distretto di Acireale significa un'economia di oltre mezzo milione per l'Amministrazione della guerra; tale somma deve essere destinata a migliorare le condizioni dei distretti delle città e delle regioni più popolate, saturi di lavoro.

Basti considerare quale sia la mole delle responsabilità e delle attribuzioni che spettano ai Comandi del distretto di Milano, di Roma e di Napoli anche ai fini della mobilitazione; basti tener presente quale vasto territorio competa ad esempio al distretto di Roma per rendersi conto come l'Amministrazione della guerra sia costretta ad attuare una serie di provvedimenti che tendano a rendere sempre più agile e spedito il lavoro dei distretti militari, e soprattutto più omogeneo nel quadro generale dell'organizzazione dell'esercito.

Confido che l'onorevole interrogante si renderà interprete presso l'Amministrazione comunale e la cittadinanza di Acireale della necessità, da parte del Regio Governo, di anteporre gli interessi generali a quelli locali. E questa necessità si fa sentire ancora più viva quando si tratti di un organismo vasto, complesso e delicato come quello militare.

Come ebbe già a significare Sua Eccellenza il Presidente e Ministro *ad interim* per la guerra al Regio prefetto di Catania, che gli esponeva i desiderî della cittadinanza di Acireale, non posso che confermare che la determinazione del Ministero della guerra nei riguardi del Comando del distretto di Acireale è irrevocabile.

PRESIDENTE. L'onorevole Pennisi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PENNISI. Debbo osservare semplicemente che il distretto militare di Acireale fu istituito precisamente nel 1920 per la riconosciuta necessità, da parte del Ministero della guerra, di sdoppiare l'enorme lavoro che congestionava il distretto di Catania.

La istituzione di questo distretto corrispose egregiamente alla finalità che il Ministero si era proposta e la cittadinanza e la popolazione del circondario ne risentirono molti vantaggi. Queste popolazioni naturalmente si sono viste menomate dal decreto di soppressione. Per quanto mi renda conto dei criteri di ordine generale esposti dall'onorevole sottosegretario, con rincrescimento non posso dichiararmi soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Torre Edoardo, al ministro dell'interno: « Constatato come quotidianamente vengano sequestrati, per futili motivi e in omaggio all'articolo 3 della legge comunale e provinciale, giornali che non sanno rinunciare alla libertà di critica, domanda in omaggio a quali diritti e a quali principi venga consentito al giornale *L'Impero* di oltraggiare sistematicamente un uomo che durante la sua permanenza al Governo ha avuto il solo torto di respingere sdegnosamente le richieste di sovvenzioni che gli venivano dai suoi direttori ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

TERUZZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. A norma dell'articolo 115 del regolamento dichiaro che il Governo non intende rispondere a questa interrogazione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Torre Edoardo, al ministro della guerra « per sapere: se è possibile che continui ad occupare un posto di fiducia il generale Pizzoni il cui operato fu aspramente giudicato da un suo superiore e cioè da Sua Eccellenza il tenente generale Tassoni il quale, anche recentemente, dinanzi al magistrato, ebbe a definire « insinuazioni » certe sue affermazioni, già risultate menzognere in un precedente dibattito giudiziario; se al suddetto generale Pizzoni sia lecito di lanciare ingiurie sanguinose contro un assente valoroso ufficiale di complemento, decorato al valor militare, così come egli ha creduto di fare il giorno 16 maggio 1925 nel rendere una deposizione dinanzi al Tribunale di Roma; se al Ministero della guerra sia mai pervenuto un rapporto sulla condotta tenuta dal suddetto generale durante lo scontro da lui avuto coll'ufficiale da lui insultato ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

SUARDO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio*. Dichiaro che anche per questa interrogazione il Governo si avvale della facoltà di non rispondere a norma dell'articolo 115 del regolamento.

TORRE EDOARDO. Vuol dire che inoltrerò regolare denuncia, perchè la mia interrogazione era una denuncia!

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni inscritte all'ordine del giorno della seduta di oggi.

Presentazione di un disegno di legge.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Ho l'onore di presentare alla Camera il disegno di legge, già approvato dal Senato nella seduta del 18 maggio 1925, concernente l'ordinamento dell'alto comando dell'esercito.

Chiedo che ne sia dichiarata l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge.

Come la Camera ha udito l'onorevole presidente del Consiglio ha chiesto che ne sia dichiarata l'urgenza.

Se non vi sono osservazioni in contrario, pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

Onorevole presidente del Consiglio, c'è già una Commissione che esamina l'altro progetto di legge che concerne l'organizzazione della Nazione in guerra. Possiamo inviare a detta Commissione anche questo disegno di legge.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Consento.

PRESIDENTE. Resta così stabilito.

Discussione dei disegni di legge: Delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alla legge di pubblica sicurezza. — Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni ed aggiunte al Codice civile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni: Delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alla legge di pubblica sicurezza. Delega al Governo del Re della fa-

coltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge*. (V. Stampati nn. 317-A e 26-A).

PRESIDENTE. Domando al Governo se consente che si faccia una sola discussione generale su questi due disegni di legge.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Consento.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Il primo iscritto nella discussione generale è l'onorevole Maccotta. Ha facoltà di parlare.

MACCOTTA. Onorevoli colleghi, il ministro guardasigilli che, in pochi mesi di Governo, ha svolto un'opera veramente proficua e pur complessa e difficile, con squisito senso di giustizia e con ammirevole energia, ben ha fatto a presentare l'odierno disegno di legge, con cui si delega al Governo del Re la facoltà di emendare il Codice e la procedura penali, e l'ordinamento giudiziario. Invero la riforma del diritto privato, cui il Governo Nazionale si è, da tempo, accinto, con ardimento e con fede, non poteva, onorevoli colleghi, non essere accompagnata da quella del Codice e della procedura penali, costituendo la codificazione legislativa di una nazione un tutto organico, armonico e direi quasi inscindibile.

Inoltre il codice penale dell'89, come ben dice la relazione del guardasigilli, appariva realmente troppo invecchiato di fronte ai notevoli mutamenti verificatisi nella compagine politica, economica, spirituale e morale della nazione. Il che giustifica appieno la riforma del Codice penale, perchè la legislazione di un popolo più che ispirarsi ad astrazioni teoriche deve rispondere ai bisogni e alle vere esigenze di esso. E la riforma del codice penale importava di conseguenza quella della procedura penale, che, peraltro, sino dalla sua prima applicazione, aveva suscitato numerose, autorevoli e giuste critiche nel campo degli scrittori, della magistratura e del foro, essendosi essa rivelata eccessivamente dottrinarica e complicata, sì da rendere il procedimento penale più lungo, più farraginoso, più intricato di quello che non fosse stato sotto la legge preesistente.

E un assetto più sistematico e definitivo doveva esser dato al nostro ordinamento giudiziario, che, in quest'ultimo ventennio, era stato oggetto di continue modifiche, tal-

volta inorganiche, talvolta ispirate a criteri non obbiettivi; causa questa non ultima dei malumori, dei malcontenti e del disagio della magistratura, con conseguenti gravi danni e ripercussioni sul normale funzionamento della giustizia.

Ciò premesso, entro senz'altro e brevemente nel vivo dell'odierna discussione.

Dei tre temi che costituiscono l'oggetto della delega legislativa e che sono stati esaurientemente e con acume giuridico trattati nella relazione della Commissione parlamentare, il tema più importante, a mio avviso, è la riforma del Codice penale.

Un discorso politico, onorevoli colleghi, specie in tema di riforma di Codici, non può nè deve scendere a dettagli tecnici; esso deve trattare le linee fondamentali della riforma; e per quanto riguarda quella del Codice penale, deve a mio modesto avviso, segnare le linee più spirituali che strettamente tecnico-giuridiche, cui la riforma stessa deve essere ispirata.

E queste linee ci sono indicate dalla storia dell'ultimo trentennio del nostro pensiero criminologico; la quale ci dice che la cosiddetta crisi della dottrina penale, è stata una crisi non totale, ma parziale, tale cioè da condurre ad un completo sovvertimento dei nostri istituti punitivi.

Il principio della responsabilità morale del delinquente rimane e deve rimanere il cardine fondamentale della nostra legislazione penale. La coscienza popolare, che è poi la viva fonte delle leggi civili e penali, non si adatterà mai al concetto della irresponsabilità morale del delinquente; essa non si adatterà mai alla confusione tra uomo sano di mente e uomo infermo di mente, tra l'adulto e il fanciullo, cui condurrebbe irrimediabilmente la dottrina determinista. Costruire un codice determinista, (e il Ferri e i suoi seguaci, lo hanno in parte costruito) significa fare opera teorica; opera teorica degna della massima ammirazione, ma non certo un'opera pratica, quale deve essere la legislazione.

Il Codice penale è bensì il codice dei delinquenti, è il codice repressivo della criminalità; ma esso in quanto è rivolto a tutti i cittadini, anzi a tutti gli uomini che stanno in ogni momento del tempo nel territorio dello Stato, è rivolto ai delinquenti e agli onesti, verso i quali non può sanzionare il principio della irresponsabilità morale, senza tradire i cardini stessi della vita sociale.

D'altra parte, il diritto penale italiano ha bisogno di introdurre negli schemi dei suoi

istituti, alcune conquiste della scuola penale determinista, che sono il frutto migliore di questa scuola, e che non solo non sono avversate, ma sono urgentemente reclamate dalla coscienza popolare; quali la tutela penale contro i recidivi, contro gli abituali, contro gli infermi di mente e i minori.

E la relazione Rocco è appunto su queste direttive: innestare, cioè, nel tronco ancora vegeto e robusto della nostra tradizione penale, tutta la vasta organizzazione di mezzi di difesa sociale contro queste categorie di delinquenti.

Già esistono in non poche nazioni delle leggi, in forma più o meno completa, di prevenzione criminale contro i delinquenti minori, pazzi, alcoolizzati, abituali; norme che sono venute man mano a intrecciarsi con quelle ordinarie di repressione. È necessario completare e coordinare questa duplice categoria di norme in unità organica superiore; è necessario considerarle tutte come parti di un organismo, anzichè ritenere le une completamente estranee alle altre e quasi antitetiche fra loro. In sostanza, occorre innestare al giudizio repressivo il giudizio della prevenzione. Per i minori, ritenuti responsabili, occorre sostituire al giudizio repressivo il giudizio preventivo. Il minore va curato ed educato, non punito, questo deve essere il principio altissimo della nuova legislazione per cui alle pene debbono essere sostituite misure preventive che servano in pari tempo alla educazione e correzione dei rei e alla sicurezza della società.

Così, onorevoli colleghi, per gl'infermi di mente occorre modellare un sistema per cui fra l'altro alla sentenza che assolve per infermità di mente l'imputato il cui stato sia giudicato pericoloso per la sicurezza e l'ordine pubblico si accompagni la sanzione preventiva della segregazione a tempo indeterminato in un manicomio giudiziario, avente carattere di difesa sociale e curativo.

Così per gli alcoolizzati c'è da concretare un sistema per cui il condannato per ubriachezza abituale o per delitti che abbiano relazione con il di lui stato di ubriachezza o l'ubriaco abituale assolto possa essere assegnato in un asilo di temperanza, qualora il giudice ritenga questo provvedimento assolutamente necessario per abituarlo ad una vita onesta, sobria e ordinata. Così anche per i recidivi in contravvenzione alla mendicizia occorre modellare un sistema, per cui essi possano essere assegnati a una casa di lavoro, qualora il giudice ritenga il provvedimento opportuno per abituare l'individuo

ad una vita onesta e laboriosa e per distoglierlo da un accattonaggio indecoroso.

E infine, onorevoli colleghi, per i delinquenti abituali, per i delinquenti recidivi, c'è da modellare tutto un sistema per cui alla sentenza che applichi la pena si accompagni anche la sanzione preventiva della relegazione a tempo indeterminato in stabilimenti o in colonie penali, sia nel Regno sia nei possedimenti d'oltre mare, per cui i recidivi e gli abituali sieno messi nella impossibilità di nuocere e sieno obbligati a proficuo lavoro; ciò qualora il giudice ritenga che la pena sia insufficiente a correggere il condannato, e questi, ritornato a libertà, non si asterrebbe, secondo ogni ragionevole previsione, dal commettere altre azioni criminose. In sostanza, è assolutamente necessario, ed io me lo auguro, che da questa riforma del Codice penale sorga il nuovo diritto penale italiano, che comprenda un complesso di norme, garantite da sanzioni repressive e preventive, giurisdizionalmente applicate per la tutela repressiva e preventiva immediato contro la delinquenza.

Esso manterrebbe integro il criterio fondamentale e tradizionale della responsabilità per colpa e per dolo ai fini della repressione; introdurrebbe soltanto il principio di una responsabilità a titolo di pericolosità criminale ai fini della prevenzione. La pena si applicherebbe sempre ai normali: i mezzi preventivi riguarderebbero soltanto alcune categorie di delinquenti, ancorchè normalmente incapaci. La pena, quale forma di sofferenza, minacciata e inflitta, a chi è moralmente responsabile, rimarrebbe sempre la forma più efficace e importante di prevenzione criminale; mentre i mezzi di prevenzione varrebbero esclusivamente per determinate categorie di delinquenti, per i quali la minaccia o la sanzione penale non sarebbe sufficiente, o i quali sarebbero incapaci di comprendere la minaccia o l'effetto della pena. Certo l'applicazione pratica di questo sistema di fusione e di temperamento non sarà facile, ma esso non sarà impossibile. I criminalisti contemporanei della scuola giuridica, quali il Manzini, il Rocco e specie il Longhi hanno nelle loro mirabili opere tracciato il solco della nuova legislazione.

Ed ho finito di trattare questo argomento, augurandomi soltanto che possa sorgere al più presto il nuovo ordinamento giuridico penale al quale avranno collaborato sia la scuola positiva, col superare alcuni vecchi pregiudizi, sia la scuola classica con la di-

fesa tenace del suo patrimonio scientifico ereditato dalla storia.

E vengo brevemente a trattare, per grandi linee, la riforma della procedura penale. Anche qui non è il caso di scendere a dettagli tecnici. Le relazioni abbondano di questi dettagli.

Il difetto maggiore secondo me dell'attuale Codice di procedura penale è la confusione fra la pubblica accusa e il giudice. L'aver eretto il pubblico ministero a giudice istruttore della istruzione sommaria, che è poi la forma normale e ordinaria del rito istruttorio, costituisce per me l'errore fondamentale teorico su cui poggia la nostra legislazione, errore da cui sono derivati inconvenienti gravissimi nella pratica. Uno di questi inconvenienti è l'abuso, divenuto veramente intollerabile, della citazione diretta in giudizio da parte del pubblico ministero.

Nella vecchia codificazione del 1865, allorchè la querela e la denuncia passavano per il vaglio di una accurata istruttoria fatta dal giudice istruttore e dalla Camera di consiglio, il rinvio a dibattimento dell'imputato avveniva soltanto dopo che erano state raccolte sufficienti prove a suo carico, e il cittadino onesto era assai raramente esposto all'incubo e spesso all'onta di un pubblico dibattimento. Oggi invece con l'abuso della citazione diretta, il rinvio a giudizio dell'imputato è diventato la regola generale, e il proscioglimento in sede istruttoria la rara eccezione. Questo abuso gravissimo della citazione diretta ha creato l'altro inconveniente, onorevoli colleghi, della enorme mole di lavoro riversato nei tribunali e nelle preture, in cui spesso si assiste a dibattimenti lunghi e complessi, di cui fin da principio si intravede l'inutilità e l'insuccesso per la mancanza assoluta di serie prove a carico dell'imputato.

Occorre assolutamente evitare tutto ciò che è dannoso alla serietà della giustizia, ed anche alla garanzia dei cittadini, ed io credo che tale grave inconveniente potrebbe essere eliminato, o quanto meno ridotto alle sue giuste proporzioni, con la reintegrazione della funzione istruttoria.

L'altro grave inconveniente di questa deformazione del rito istruttorio è la mancanza di unità nel processo penale.

Il processo è, direi quasi, dannato ad un moto perpetuo tra il pubblico ministero e il giudice istruttore. Il pubblico ministero compie gli atti specifici, il giudice istruttore compie gli atti generici, quasichè gli uni

non sieno legati agli altri dal vincolo indissolubile della unità del processo.

Ne deriva che il giudice istruttore, che nulla conosce degli atti specifici, che non li ha eseguiti e, che manca della viva impressione delle prove, compie tante volte, meccanicamente, importantissimi atti della generica, spesso contraddittori a quelli specifici, molte volte, disarmonici rispetto a essi. È urgente riportare il processo penale alla sua unità e per far ciò occorre reintegrare la funzione del giudice e quella del pubblico ministero.

Il pubblico ministero giudice è un controsenso, un assurdo. Se tale deve rimanere è meglio abolirlo senz'altro. Io non credo però che la figura del pubblico ministero debba essere abolita. Essa deve essere riportata alla sua funzione essenziale, che è quella della iniziativa dell'azione penale, della pubblica accusa intesa come funzione statale, ben distinta dalle funzioni giudicanti.

Il pubblico ministero è un organo del potere esecutivo. Esso, come è ben detto nella relazione del ministro, è attore e parte nel giudizio penale. Da lui non può nè deve pretendersi la neutralità del giudice.

L'imparzialità che è il pregio massimo del giudice, costituisce un difetto per il pubblico ministero, ed è il difetto a cui, a mio avviso, è dovuta la decadenza di questa altissima funzione nei nostri costumi giudiziari, specialmente in Corte d'assise, ove essa ha esigenze e necessità di contrapposizione alla agguerrita difesa dell'imputato, cui mal sopporta l'attuale ordinamento giudiziario.

E vengo a trattare un altro argomento importante, quello che riguarda il sistema di promovibilità dell'azione penale. Deve al riguardo essere accolto il sistema della legalità o quello della discrezionalità? Il sistema della legalità è accolto da alcuni scrittori tedeschi, dalla quasi totalità degli scrittori italiani; ad esso si uniforma in modo veramente rigido il nostro Codice di rito.

Invero il pubblico ministero non può archiviare la querela o la denuncia, anche manifestamente infondate. Esso deve rimettere gli atti al giudice istruttore, il quale o pronunzia decreto o, se non crede di seguire la richiesta, pronunzia ordinanza, con la quale dispone si faccia luogo ad istruzione formale del processo (articolo 179, 1º capoverso, 281, 2º capoverso Codice procedura penale).

In sostanza il nostro Codice di procedura penale, uniformandosi al principio del con-

trollo permanente del potere giudiziario sull'esercizio dell'azione penale, vieta non solo al pubblico ministero di astenersi dall'azione penale senza analogo decreto del giudice istruttore; ma gli vieta altresì di recedere durante l'istruzione o il giudizio dalla accusa se ciò non gli sia consentito da sentenza del giudice, e persino di rinunciare ai mezzi di impugnazione che egli abbia proposto, come è sancito nel terzo capoverso dell'articolo 129 Codice procedura penale.

L'altro sistema, quello della discrezionalità, è accolto, sebbene con qualche limite, nella legislazione belga ed in quella francese, ed è pure accolto dalla relazione del ministro. Ora io ritengo che questo sistema debba essere introdotto nel nostro Codice di rito.

Invero, se lo Stato ha il dovere di perseguire l'autore di un reato, dovere rispondente anche ad un fine di interesse generale, che è quello della reintegrazione dell'ordine giuridico e della tutela sociale contro la delinquenza, ha altresì, a mio modesto avviso, il diritto e l'obbligo, per gli scopi di interesse generale, che esso deve sempre perseguire, di preoccuparsi se l'esercizio dell'azione penale, lungi dal conseguire i benefici effetti, possa apportare delle gravissime ripercussioni, delle conseguenze dannosissime allo Stato ed all'interesse pubblico; ed in tal caso lo Stato, che è l'organo della collettività, deve, nell'interesse di questa, evitarle e prevenirle arrestando l'azione penale.

In sostanza, onorevoli colleghi, il principio della libera iniziativa dell'azione penale poggia su un concetto di supremo interesse pubblico che lo Stato, organo della collettività, deve tener sempre presente e deve tutelare, a qualunque costo, contro tutto e contro tutti.

Questa, onorevole Sarrocchi, è la realtà, e questa realtà non può essere assolutamente soppiantata, tanto che perfino nel nostro diritto positivo troviamo adombrato il concetto del potere discrezionale.

Infatti vi sono delitti nei quali l'antigiuridicità e la punibilità sono condizionati a una manifestazione di volontà del potere politico. In altri casi il procedimento penale dipende da valutazione di opportunità di organi politici o amministrativi: per esempio, i reati commessi da deputati, le offese a corpi amministrativi, a corpi giudiziari, per i quali l'esercizio dell'azione penale è subordinato ad autorizzazione della Camera o dell'organo offeso, per esempio, i casi di offese al Sovrano, per cui è necessaria l'auto-

rizzazione del ministro della giustizia; i reati consumati in territorio straniero, per la cui procedibilità è necessaria la richiesta del Governo.

Ed abbiamo un altro caso, più importante, onorevoli colleghi: quello in cui l'autorità governativa interviene ad estinguere l'azione penale mediante i decreti di amnistia, naturalmente ispirati a criteri politici.

Ma abbiamo di più; nella storia vi sono stati casi in cui, nonostante il regime di obbligatorietà, si è tuttavia arrestata l'azione penale!

Ora, onorevoli colleghi, se ciò è, io ritengo che debba essere sancito, anche per un dovere di lealtà, il principio del potere discrezionale nell'esercizio dell'azione penale.

Questa libera iniziativa del pubblico ministero ha poi dei limiti: ed i limiti sono nel fondamento stesso su cui poggia la libera iniziativa, nella stessa gravità dell'atto di rinuncia all'azione penale, nel sentimento del proprio dovere e nella coscienza consapevolezza della importanza e della delicatezza della funzione, da parte del pubblico ministero, nonchè nel controllo del Paese e del Parlamento, poichè il potere esecutivo dovrebbe risponderne dinanzi al Parlamento.

Nè varrebbe il dire che introducendo questo sistema potrebbe il Governo, per mezzo dei suoi organi, lasciare impuniti, per fini illeciti, i reati. Anzitutto, io potrei obiettare che tutto ciò appare talmente mostruoso da essere assurdo. Ma se ciò si dovesse effettivamente verificare ci troveremmo di fronte ad un Governo essenzialmente corrotto, di fronte al quale ben poca garanzia sostanziale potrebbe essere fornita dal sistema dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Perocchè un Governo corrotto, ribelle ai freni dell'opinione pubblica e ai controlli del Parlamento, può sempre render vana l'azione penale, sia arrestando la macchina della polizia, sia fuorviando le tracce del reato, sia non facendo eseguire nè i mandati di cattura, nè i mandati di arresto. Preferibile a tutto questo una leale assunzione di responsabilità dinnanzi al Paese mercè la esplicita rinuncia dell'azione penale. Ne guadagna infinitamente la lealtà della nostra vita pubblica e dei nostri costumi politici.

Il principio della libera iniziativa dell'azione penale importa, a mio parere, il diritto di revoca di essa perocchè se lo Stato ha il diritto ed il dovere di non iniziare l'azione penale quando gravi motivi di ordine pubblico o l'interesse generale lo esigano, per la stessa ragione ha il diritto e il dovere di

non proseguirla quando questi motivi di interesse pubblico e generale sorgano durante il procedimento.

E vengo brevemente, perchè non vorrei abusare della pazienza della Camera, all'ultimo argomento: quello dell'ordinamento giudiziario.

Il presupposto essenziale dell'ordinamento giudiziario è quello della stabilità, onorevole ministro. Val meglio, è preferibile un ordinamento cattivo, ma che duri, ma che penetri nel costume e nelle abitudini, al continuo mutamento, che crea irrequizenze e che provoca i danni gravissimi del carrierismo e dell'arrivismo.

Io non pretendo un ordinamento stabile nel senso assoluto — sarebbe un assurdo — ma un ordinamento che tranquillizzi la magistratura, la quale, da un ventennio a questa parte, non ha requie. E perchè l'assetto sia duraturo e stabile occorre che esso precinda assolutamente, — e io al riguardo dichiaro che la persona del ministro me ne dà garanzia assoluta — da interessi di irrequie minoranze, le quali, in questi ultimi venti anni, approfittando e della debolezza dei Governi e della strapotenza della burocrazia, hanno fatto talvolta la pioggia e il bel tempo. La riforma deve poggiare su pochi principi fondamentali.

Se la magistratura esplica una altissima funzione a tutela della vita, degli averi e dell'onore dei cittadini, è necessario che i magistrati siano non solo individui probi e onesti, ma capaci. Ora per far sì che in magistratura entrino giovani dotati di soda coltura e di solidissima preparazione universitaria, e vi rimangano i migliori è necessario garantir loro oltre che la elevazione morale dell'ordine, una carriera più agevole di quella attuale, una giustizia serena e obiettiva nello svolgimento della carriera e un miglior trattamento economico.

E vengo, onorevole ministro, al trattamento economico. (*Commenti*). Un miglior trattamento economico, onorevole Carnazza..

CARNAZZA GABRIELLO. Perchè lo dice a me? Parli all'onorevole De' Stefani!

MACCOTTA. Non c'è e me ne dispiace. Comunque un miglior trattamento economico lo esige l'interesse, più che della magistratura, dello Stato, di cui la magistratura è uno dei cardini fondamentali. Io al riguardo ho fiducia che il Governo nazionale, che con l'affermare la preminenza della magistratura di fronte a tutte le gerarchie dello Stato e con il circondarla del più grande prestigio, ha mirabilmente intuito quale alta

e nobile funzione essa espliciti e quale e quanta forza morale essa abbia, possa condurre a compimento l'opera iniziata, possa dare alla magistratura il trattamento economico, adeguato alla sua posizione morale, eliminando in tal modo una delle cause più gravi del disagio, disagio - onorevole ministro - che esiste ed è grande, sebbene il magistrato, consapevole della sua alta missione, sappia con severa dignità comprimere nell'intimo dell'animo suo le indicibili sofferenze che a tale disagio si connettono.

Ho detto che è necessario assicurare una carriera migliore di quella attuale. Al riguardo, io dichiaro che non condivido l'idea di ritorno all'ordinamento del 1865, cioè alla separazione del ruolo delle preture dal ruolo della magistratura dei tribunali, anche perchè la formazione di questi ruoli separati porterebbe il pretore, sia pure apparentemente, a un livello un po' inferiore a quello del giudice, e ciò potrebbe, il che sarebbe veramente dannoso, diminuire, di fronte alle popolazioni, il prestigio del pretore.

Ora ciò assolutamente non deve essere. La funzione del pretore è una funzione altissima, delicata, molto difficile, forse più difficile di quella di giudice di Tribunale. Il pretore, specialmente nelle piccole sedi, è il più alto se non l'unico rappresentante dello Stato. Esso è un elemento prezioso di prestigio dello Stato, di cultura, di civiltà, di pacificazione sociale, di educazione civile. Il Governo ha tutto l'interesse, ha il dovere di garantire il prestigio di questa altissima funzione.

Inoltre, come ben osserva l'onorevole ministro nella sua relazione, il ritorno all'ordinamento del '65 importerebbe delle difficoltà pratiche gravissime.

Esso infatti è stato abolito fino dal 1890, e sono subentrate e si sono sovrapposte altre tradizioni, altre abitudini.

Infine è da rilevare che lo spauracchio delle residenze è in gran parte attutito con la diminuzione delle sedi e con la equiparazione del grado di pretore a quello di giudice.

Del resto, onorevole ministro, si potrebbe fare ancora qualche cosa di più in materia di residenza. Il magistrato, relativamente giovane che proviene dall'Università, che ha compiuto i primi anni della carriera nelle grandi sedi, allorchè viene inviato nelle piccole residenze, se vuole disimpegnare bene la sua funzione, riscotendo la fiducia della popolazione, deve mantenersi al disopra delle passioni e dei partiti locali. Il che importa, onorevoli colleghi, una vita direi

quasi da cenobita, che contiene in sè privazioni, dolori, sofferenze indicibili. E allora il magistrato giovane cerca di allontanarsi dalla sede, e se non riesce, si accascia, si accora; tutto ciò non può non ripercuotersi sul sereno e normale funzionamento della giustizia.

Occorre quindi invogliare, incoraggiare i giovani magistrati a rimanere anche per qualche anno nelle piccole residenze e ritengo ciò si possa fare, concedendo agevolazioni di carriera e agevolazioni di indole economica.

In sostanza, onorevole ministro e onorevoli colleghi, io non sarei alieno dal mantenere l'ordinamento attuale con parecchi ritocchi specie nei riguardi della assegnazione delle sedi, nei riguardi della scelta dei capi e principalmente per assicurare ai magistrati, dopo non più di venti anni di carriera, l'accesso alla Corte d'appello, che rappresenta la loro normale aspettativa.

In Corte di appello si dovrebbe accedere in base a scrutinio, con la maggior possibile semplicità di classifiche: impromovibilità, promovibilità, promovibilità per merito distinto.

In Cassazione, il sistema di promozione dovrebbe essere duplice: alla Corte romana per concorso, data l'indole della funzione, ai posti di consigliere di Cassazione equiparati, per scrutinio come per l'appello. E per ovvie ragioni di giustizia i capi delle Corti di appello dovrebbero attingersi, se non totalmente, in maggior proporzione, dai consiglieri della Cassazione romana.

Quest'ordinamento di cui ho tracciato le grandi linee dovrebbe essere integrato, come è detto dianzi, da due altri importantissimi provvedimenti; quello delle assegnazioni delle sedi, e quello della scelta dei capi dei distretti giudiziari.

In materia di presidenza abbiamo un bivio, un dilemma: anzianità o merito? Un criterio di rigida giustizia porterebbe ad accogliere senz'altro il criterio della anzianità sulla assegnazione delle sedi: identico è il lavoro giudiziario in tutto il Regno, unica per la sua importanza e per la sua delicatezza è la funzione della giustizia. Ma d'altra parte, non è possibile prescindere dal criterio del merito.

La buona residenza rappresenta un premio per il magistrato migliore e più capace, e quindi non sarebbe prudente nè opportuno rinunciare a questo meraviglioso mezzo di selezione.

Occorre dunque trovare un sistema che contemperì il criterio della anzianità e

quello del merito, a patto però che criteri di giustizia obbiettiva presiedano a questa delicatissima funzione amministrativa.

Al riguardo mi permetto di richiamare un antico voto della magistratura italiana; e cioè che sia attuata la divisione delle residenze in classi, stabilendo un minimo di anzianità per la permanenza in ciascuna classe e stabilendo il criterio di merito per il concorso alla classe superiore da parte di coloro che hanno compiuto il minimo di anzianità nella classe antecedente.

E vengo all'ultima questione, a quella dei capi.

I capi dei distretti giudiziari devono essere tanto dei profondi giuristi, quanto degli uomini di tatto, di senso pratico, di profonda esperienza, di saggezza e di conoscenza della magistratura.

L'ordinamento attuale che toglie ai primi presidenti di Corte d'appello il loro grado gerarchico, equiparandoli a consiglieri di Corte di cassazione, può dar luogo ad inconvenienti. Anzitutto diminuisce il prestigio del capo, togliendo la garanzia della permanenza nel grado; in secondo luogo, fa sì che possono essere chiamati a questi altissimi posti magistrati relativamente giovani, e meno dotati della necessaria esperienza.

Se nella magistratura esigeva fondamentalmente la saldezza delle garanzie di carriera e il prestigio fra i propri amministrati, io ritengo che il ripristino del grado di primo presidente di Corte d'appello sia una necessità inderogabile di un buon ordinamento giudiziario.

Ed ho finito, onorevoli colleghi, essendomi limitato a tracciare le grandi linee della riforma. Concludo con un augurio che parte dal profondo dell'animo mio di deputato fascista e di magistrato, con l'augurio cioè che il Governo nazionale, che da oltre due anni svolge un'opera ardua materata di sacrifici, per la restaurazione politica, economica, morale e spirituale della Nazione, possa al più presto condurre a compimento questo meraviglioso edificio di legislazione, cui esso si è accinto con volontà, con fede e con ardimento, avendo di mira un solo scopo, un solo purissimo ideale, l'interesse supremo e la grandezza della nostra Italia. (*Applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubilli.

RUBILLI. L'argomento di cui ci occupiamo è di sì grande importanza che la Camera consentirà alcune osservazioni, le quali in gran parte mi sono suggerite dalla lunga

e faticosa esperienza professionale e saranno da me presentate con molta semplicità sul terreno pratico specialmente, anche perchè nessuno aveva previsto l'abbinamento delle due discussioni, essendo fissata per oggi quella sulla legge di pubblica sicurezza e per martedì quella sui codici. Aggiungo che soltanto stamane si sono avute le ampie e complesse relazioni che appena ci è stato possibile guardare assai fuggacemente.

Il mio discorso sarà essenzialmente tecnico, ma non perchè l'argomento non offra anche il suo aspetto politico. E prima di ogni altro da parte nostra ci sarà lecito domandare se ci sia possibile consentire a questo Governo la più ampia delle fiducie, i pieni poteri per formulare dei Codici; la risposta si capisce, almeno per noi dell'opposizione, non potrebbe essere dubbia.

In secondo luogo potremo anche chiedere se sia stato opportuno anche ora, come si è fatto, ne convengo, per il Codice civile e per il Codice di procedura civile, ma sempre da questo Governo, abbandonare il vecchio sistema per la discussione dei Codici, il sistema che è stato costantemente seguito, con la presentazione di progetti completi, frutto di maturi e lunghi studi da parte delle Commissioni competenti, in guisa che potessero essere esaminati e discussi dal Parlamento con quella ponderazione e con quella consapevolezza che sono indispensabili in una materia così delicata.

Non mi pare proprio opportuno che prima ancora che il lavoro sia sul serio iniziato, prima che si sieno fatti gli studi necessari, si metta da parte la Camera e si chiedano i pieni poteri per la redazione dei codici.

So che a questa obiezione vi è stata risposta anticipata, così dal ministro come dalla Commissione, poichè il dubbio sorgeva così spontaneo che non era possibile non prevederlo o trascurarlo.

Ebbene, ministro e Commissione, dicono che in fondo niente vi è, nè vi può essere di mutato sostanzialmente fra l'attuale e l'antico sistema, perchè la Camera, Assemblea politica, è inadatta alla discussione dei Codici, e non è possibile pretendere che sia chiamata ad esaminare dettagliatamente le complesse norme di legge e le molteplici disposizioni di tutti gli istituti giuridici per cui la discussione non può essere fatta che nelle linee fondamentali. Senza esagerare troppo questo concetto, potremmo anche accettarlo; ma è che col sistema prescelto nemmeno la discussione a grandi linee è possibile; non è affatto la stessa cosa poi fare prima quello che lo-

gicamente può e deve essere fatto dopo, ed avere o non avere presenti i progetti dei Codici.

Non vorranno certo dissimularsi la gravità di questa obbiezione, per quanto abbiano invano cercato di attenuarla, l'onorevole ministro e l'onorevole presidente della Commissione, perchè essi per i primi non possono non intendere che nelle condizioni attuali la discussione sarà vana, in gran parte puramente accademica e dottrinarìa, ma per nessun verso seria, utile e concreta.

Che abbiamo infatti dinanzi? Una relazione ministeriale che sarà anche pregevole, ma contiene più che altro, una serie di interrogativi, un'esposizione di problemi che sono annunciati ma non risolti. Lo stesso può dirsi per le relazioni della Commissione parlamentare che mentre sono l'espressione di pensieri individuali dei relatori, hanno un valore assai discutibile, e ben poco conclusivo, poichè nessuno può arrogarsi, con lo studio affrettato di pochi giorni, l'audacia e la pretesa di dare un'idea, sia pur pallida e vaga, di quello che saranno i nuovi Codici. Aggiungete il non raro contrasto di opinioni tra ministro proponente e Commissione, e vedrete meglio le gravità e l'importanza dei dubbi da me sollevati.

Parmi quindi che sarebbe stato più utile seguire il vecchio sistema e mercè una seria, ampia preparazione di studi regolare i vari istituti giuridici, formulare i Codici, e presentarli per una discussione che, pur fatta in grandi linee, sarebbe sempre assai più degna del Parlamento ed assai più efficace e produttiva di utili risultati.

Confessiamo adunque che ragioni evidenti e precise non ve ne sono e non ve ne possono essere per giustificare questo sistema escogitato solo dall'attuale Governo; le stesse risposte anticipate del ministro e della Commissione, per quanto non persuadano affatto, dimostrano che l'obbiezione sorge spontanea e non può molto facilmente eliminarsi.

In fondo mi pare che la verità sia una sola e sarà meglio confessarla ed esprimerla con tutta sincerità; è che è innegabile in questo Governo una costante svalutazione dell'opera del Parlamento ed un desiderio infinito di avere dovunque e comunque e su qualunque terreno, i pieni poteri; una prova indiscutibile di ciò voi l'avete quando considerate che i pieni poteri, con una discussione oggi abbinata e contemporanea vengono chiesti non soltanto per i Codici, ma anche e persino per la legge di pubblica sicurezza.

STARACE. Però è un Governo che sa esercitare i poteri! Voi non lo avete mai avuto!

RUBILLI. Questo è il suo punto di vista. Io non voglio discutere la sua opinione; anzi, se le piace, sono disposto anche a rispettarla, ma consentirà che esista e si esponga liberamente anche un'opinione diversa dalla sua.

STARACE. Lo sappiamo che lei voterà contro!

RUBILLI. Ma non è una cosa nuova; nessuno ne ha mai dubitato! Ora dicevo che a me pare proprio enorme che si arrivi ad una richiesta di pieni poteri per una legge di pubblica sicurezza. Passino pure per i Codici le cavillose osservazioni sulle maggiori o minori attitudini della Camera a deliberare in materia assai complessa, ma non si estendano in modo persino inverosimile oltre certi limiti che non possono in alcun modo giustificarsi. L'onorevole Starace risolve ogni difficoltà con la eccessiva infinita fiducia che egli ripone nel Governo, ma nessuno ha mai pensato che per un sentimento di fiducia un'Assemblea debba farsi completamente assorbire e rinunciare completamente alle sue facoltà ed ai suoi doveri.

Con simili criteri io non so più che cosa rimanga alla Camera quando neppure su provvedimenti di pubblica sicurezza è chiamata a deliberare; vuol dire che non le rimane altro compito che quello di provvedere alla legge elettorale. (*Commenti*).

Certo io esprimo un pensiero che so bene non verrà accolto dalla maggioranza, ma se ne avessi l'autorità, io rivolgerei sinceramente, e non da avversario, ma col vivo desiderio di evitare che sieno acuti gli odi funesti e le aspre discordie del momento attuale, una preghiera al Governo, quella di considerare anche le ragioni di opportunità che proprio per una legge di pubblica sicurezza non consigliano la richiesta dei pieni poteri.

Si mantenga pur ferma, se si vuole, tale richiesta per i codici ma si rinunci ad estenderla dove non può proprio essere giustificata, e si tenga conto delle esigenze del momento e dell'opinione pubblica. Insomma, è inutile dissimularlo, si teme troppo e si ha ragione anche di temerlo che si voglia arrivare a conseguenze eccessive, a procedimenti esagerati.

La legge di pubblica sicurezza sembra una legge modesta, ma certo il Governo non si vorrà occupare molto delle piccole norme

relative agli esercizi pubblici, agli spettacoli teatrali ed altra roba consimile. Di fronte a disposizioni che possono apparire e sono anche insignificanti, ve ne sono altre delicate e gravi che toccano perfino le guarentigie statutarie e riguardano assai da vicino la libertà dei cittadini.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Certo la Camera farebbe una legge di pubblica sicurezza molto più rigorosa di quella che non possa fare il Governo!

RUBILLI. Chi lo sa? Forse con questa Camera, lei può avere anche ragione e son disposto a riconoscerle che si verrebbe alle stesse conseguenze. Ma dalla sua interruzione, onorevole ministro, traggio argomento per ritenere che davvero non possono dirsi infondati i sospetti che lei abbia intenzioni di rigore, e che bisogna anche preoccuparsi di quelle voci che se non sono in modo esplicito espresse in quest'Aula si ripetono anche troppo spesso fuori di qui da coloro che sono i più alti esponenti di un partito che poi si confonde col Governo. (*Interruzioni — Commenti animati*).

Va benissimo. Comprendo che la mia preghiera non sarebbe accolta. A me è sembrato indispensabile di accennarla dal punto di vista politico, specialmente ora che sono in gran parte assenti dall'Aula quelli che più potrebbero essere colpiti da una nuova legge di pubblica sicurezza.

Il Governo è padrone di regolarsi come crede.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Stia tranquillo, onorevole Rubilli! I nostri avversari noi li combattiamo a viso aperto. Non abbiamo bisogno di ricorrere a sotterfugi! (*Approvazioni*).

RUBILLI. Ed allora, se non v'è alcuna difficoltà tecnica, alcuna di quelle ragioni che possano essere bene o male invocate per la formazione dei Codici, perchè insiste nella sua richiesta anche per la legge di pubblica sicurezza?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. È una materia troppo ponderosa e complessa per essere discussa nei dettagli in una assemblea.

RUBILLI. Ma si tratta di pochi articoli e di pochissimi punti su cui veramente varrebbe la pena di richiamare l'attenzione della Camera.

Ad ogni modo io non ho fatto che premettere qualche considerazione d'indole politica poichè specialmente ora ogni deputato non può non prendere il posto che gli viene assegnato dalla propria coscienza. Ma non

sono guidato da alcuna illusione con una maggioranza che ci ha dato di recente persino l'esempio di votazioni unanimi, e, poichè i pieni poteri, non ne dubito, saranno concessi, mi accingo ad esporre all'Assemblea quelle osservazioni che mi pare utile sieno anche tenute presenti.

L'attuale progetto assimila il precedente disegno di legge approvato nel dicembre del 1923 con cui si autorizzarono riforme al Codice civile ed a quello di procedura civile, che anzi lo estende ancora e lo rende più ampio nel campo del diritto privato.

Ora giacchè si riprendono in esame questioni relative al Codice civile, pur non volendo ingolfarmi qui in alcuna discussione al riguardo, poichè i vari argomenti vennero in altra occasione trattati in modo ampio ed esauriente, nè mi pare che sia il caso di ricordare ora e di ripetere o completare quanto allora si disse, mi permetto soltanto di rivolgere anche per questa parte una preghiera alla Camera, anche se la mia parola debba rimanere inascoltata.

Ritengo che quando si modificano i codici e quindi tutta la legislazione sia pure arrivato il momento di affrontare e di risolvere definitivamente la questione che si è trascinata attraverso decenni, l'annullamento del matrimonio per cause sopraggiunte. Io credo che non si possa più aver paura di venire ad una soluzione.

L'altro giorno, a proposito della concessione del voto alle donne, l'onorevole presidente del Consiglio affermava che è toccato al Governo fascista l'onere ed anche l'onore di andare a ripescare negli archivi dei Ministeri vecchie questioni su cui si era di già ammassata una biblioteca intera, problemi gravi e ponderosi che pure si è avuto il coraggio e l'audacia di risolvere definitivamente. Orbene fra tanto lavoro più o meno bene espletato perchè si dovrebbe temere proprio una quistione che può essere finalmente esaminata con indiscutibile serenità e non fa più presumere le asprezze di un tempo?

MARTIRE. Lo chiami divorzio. Non faccia giochi di parole!

RUBILLI. Ma credo che il mio pensiero non ammetta dubbi di sorta e sia stato chiaramente inteso dalla Camera, nè abbia bisogno di essere più esplicitamente spiegato.

Non vi può essere ormai più nessuno il quale creda che col divorzio, ammesso in casi eccezionali, non inteso come una nuova libertà, ma circondato delle maggiori cautele, delle più accurate circospezioni si

possa offendere la coscienza morale o religiosa del popolo italiano.

Tutti quanti gli altri Stati, e sono la grande maggioranza, in cui è ammesso, non meno di noi sono riverenti verso la religione o ligi alla morale.

Piuttosto dobbiamo riconoscere, questa è la verità, che mentre la religione non c'entra proprio per nulla, la questione è stata prescelta come un'arma di lotta politica.

MARTIRE. L'avete prescelta voi.

RUBILLI. Comunque sia, constatiamo il fatto. Il torto può essere insieme dall'una parte e dall'altra. Certo è che l'inconveniente si è verificato; un problema grave e delicato che riguarda l'ordinamento della famiglia è diventato il pretesto di competizioni, il mezzo con cui partiti più o meno dominanti si contendevano la forza ed il primato.

So che anche troppe volte si è ripetuto un equivoco. Si è detto cioè che la questione non è sentita dal popolo italiano, ed è forse questo l'argomento più grave che si sia opposto.

Orbene qui bisogna intendersi. Da chi volete che sia sentita una questione simile? Per fortuna la maggioranza degli italiani è costituita da padri felici e mariti fortunati, da mogli fedeli e da figli obbedienti. Sono eccezionali i casi in cui s'imponga come rimedio estremo il divorzio.

Orbene, una questione in tal genere può essere sentita solamente dagli interessati, i quali evidentemente non possono fare manifestazioni collettive, o ricorrere ad un mezzo qualsiasi di agitazione, ma sentono tanto il bisogno di una riforma dell'istituto familiare che spesso vanno a cercarla altrove rinunciando perfino alla propria cittadinanza.

Voci. Sono pochi.

RUBILLI. Ma perchè sono pochi non devono essere garantiti?

Perchè son pochi deve pur mantenersi per forza, in omaggio a vecchi pregiudizi, e ripeto ancora una volta, in casi assolutamente eccezionalissimi, una unione che in sostanza è infranta, una famiglia che la sventura ha distrutta?

Del resto la questione venne pure qualche anno fa all'esame della Camera, che a grande maggioranza, almeno negli uffici, l'accolse. (*Interruzioni — Commenti prolungati*).

FEDERZONI, ministro dell'interno. È peccato che manchino i rappresentanti del partito popolare! (*Commenti*).

RUBILLI. Veniamo ora all'argomento che più da vicino forma oggetto dell'attuale discussione, la riforma del Codice penale, del

Codice di procedura penale, e dell'ordinamento giudiziario.

Per quello che riguarda il Codice penale mi pare che due questioni specialmente abbiano richiamato l'attenzione tanto dell'onorevole ministro nella sua relazione, quanto dell'onorevole Commissione, e cioè le questioni relative alla delinquenza minorile e alla recidiva.

Per quanto riguarda la delinquenza minorile, come è stato accennato poc'anzi anche dall'onorevole collega che mi ha preceduto, nessuno si dissimula la gravità e l'importanza del problema. Ma credo che sia necessario non esagerare, perchè, in fondo, mi pare si corra troppo verso la impunità dei minorenni.

Bisogna pur considerare quando si tratta di età minorile, che essa arriva fino ai ventun'anni, ed è fino a questa età che la relazione della Commissione vorrebbe adottare norme perchè la pena diventi quasi derisoria e si riduca ad un mezzo di educazione.

Si vuole abolire l'indagine del discernimento, e sta bene, mi pare che ne sia ora poichè si tratta in realtà di un rimasuglio di vecchie idee ormai sorpassate.

Non è il caso di discutere di discernimento quando si tratta di età tra i nove e i quattordici anni. Bisogna pensare che a nove anni si è ammessi alle scuole medie, e se si ritiene sufficiente a quell'età il discernimento dei ragazzi per studiare il latino, e per intraprendere studi classici non certamente facili, non si comprende come si possa dubitare che alla stessa età il ragazzo comprenda il delitto, e sappia bene che cosa significhi ferire o prendere la roba altrui.

Vi potranno essere delle eccezioni, ma queste rientrano nella infermità o semi-infermità di mente che potrà essere più facilmente accordata ai minorenni.

Quindi anch'io trovo utile e giusta la proposta che questa indagine più o meno bizantina sul discernimento sia abolita.

Ma non vedo come si possa arrivare alla massima enunciata dal collega che mi ha preceduto e che del resto trova il suo posto anche nella relazione, la massima che i minorenni si debbano esclusivamente educare anzichè punire. Non esageriamo sanzionando troppo facili e frequenti esenzioni di responsabilità; occorre soltanto stabilire il principio che il minorenne debba essere punito per il fallo commesso ma contemporaneamente educato.

Per tutto quello che riguarda i mezzi di prevenzione, mi permetto di esprimere l'opi-

nione che in gran parte i problemi relativi a questo argomento non riguardano il codice penale. Si tratta invece di provvedimenti sociali che possono avere grande importanza prima che il reato sia commesso, come il giudizio *sicurezza* in relazione alla pericolosità, e trovano miglior posto in altre leggi.

Così il problema della delinquenza minore va esaminato e risolto, in guisa da mettere da parte tutto quello che è oggetto di altra materia e lasciando al Codice penale soltanto ciò che riguarda il sistema punitivo dovendo i minorenni essere senza dubbio soggetti a sanzione penale nell'interesse della legge, ma educati e finché è possibile redenti, nell'interesse loro e anche nell'interesse della società.

Ma credo che per questa seconda parte si dovrà specialmente provvedere in tema di riforma carceraria dove meglio potranno stabilirsi i giusti criteri che debbono all'uopo essere seguiti.

E possiamo in tal modo ancora dire di essere sempre fuori dell'orbita vera e propria riservata al Codice penale.

Ma non posso prescindere dal rilevare la consueta leggerezza con cui si trattano certi gravi problemi con la pretesa di averli risolti o di risolverli.

Io mi chiedevo leggendo le relazioni, se mi trovassi di fronte a magnifiche pagine più o meno dottrinarie di carattere sociale, oppure ad una proposta concreta, ad un vero progetto di Codice penale che debba essere tra poco attuato. Perché vorrei chiedere all'onorevole presidente della Commissione, se si sia considerato quali grandi mezzi sieno indispensabili per adottare seri provvedimenti di carattere sociale, se si sia interpellato per esempio al riguardo anche il ministro delle finanze, e che cosa ed in quali limiti egli abbia promesso, in guisa da far ritenere attuabile almeno una piccola parte della riforma proposta.

Credo di poter esprimere qualche dubbio al riguardo e di essere abbastanza scettico.

Quante belle relazioni, quante smaglianti pagine si sono scritte su simili argomenti, ma al solito senza seguito di sorta. E i miei dubbi non possono ritenersi ingiustificati.

Quando vedo che si è fatta una riforma delle circoscrizioni giudiziarie con la speranza delusa, specialmente per quanto riguarda le nostre provincie meridionali, di qualche piccola economia, e si è recato un danno per l'amministrazione della giustizia e un grave disagio per le parti (ed io mi auguro che l'onorevole ministro non tarderà a

rivedere al più presto la riforma medesima senza avere eccessivi feticismi, perchè se nei provvedimenti adottati vi sono dei lati buoni, non per questo non debbono eliminarsi al più presto possibile gl'inconvenienti che si sono accertati là dove le circoscrizioni giudiziarie sono state sconvolte unicamente per desideri di economie non raggiunte) quando non si trovano fondi per pagare i giurati e i periti o per migliorare le condizioni dei magistrati, come da tutti si ritiene indispensabile ed urgente, quando nell'amministrazione carceraria, per lesinare qualche soldo, continua perfino quel trattamento inumano che si fa ai funzionari tecnici tanto benemeriti, la cui vita sacrificata nelle colonie agricole dei penitenzari si assomiglia quasi ad un'espiazione di pena non meritata, ed ai quali dopo un lungo ininterrotto servizio si nega qualsiasi pensione o trattamento di quiescenza; quando i nostri riformatori per scarsità di fondi non possono accogliere il giovanetto che abbia superato i dodici anni, come si può non ammettere che io abbia dei dubbi per tutto quello che dovrebbe sorgere per ricoveri educativi di minorenni più o meno pericolosi, di sordomuti, di minorati della vita, di cocainomani, di alcolizzati, semi-infermi di mente e via dicendo? Insomma è poesia o è realtà cotesta?

L'onorevole De Marsico mi pare che qualche cosa attenda dalle elargizioni private.

DE MARSICO, *relatore*. Mi riferivo ai consigli di patronato.

RUBILLI. Auguriamoci, tanto per dire una cosa, che concorrano i privati, ma se egli conta su contributi consimili io credo che dovrà aspettare ancora molto tempo, e forse inutilmente per attuare una riforma qualsiasi.

Meglio adunque che di fronte a problemi sia pure d'indiscutibile gravità, si pensi a provvedere come le condizioni attuali permettono e per i minorenni in ispecie si pensi ad una provvida riforma carceraria, altrimenti si scriverà molto ed anche bene, se vi piace, ma non si farà proprio nulla.

L'altra questione della quale si è occupato molto ampiamente e molto giustamente l'onorevole ministro, come vedete in un campo tecnico vi è sempre una larga parte in cui si può essere d'accordo, riguarda la recidiva; questione tanto importante, si dice nella stessa relazione ministeriale, che per il desiderio e il bisogno indiscutibile nella società di guardarsi dai delinquenti temibili e pericolosi, basterebbe da sola, anche senza il concorso di altre ragioni di

urgenza a legittimare la redazione di un nuovo Codice, data la deficienza delle norme vigenti.

Siamo d'accordo ripeto sulla gravità del problema, ma come s'intende risolverlo? Non vi è una parola, non vi è un accenno al riguardo; il ministro si limita a porre il quesito e a indicare la necessità di nuove disposizioni.

Nella relazione della Commissione poi trovo accennate varie idee, ma quale è la conclusione a cui si giunge? Nessuna, perchè, l'onorevole relatore, di fronte alla gravità del problema dichiara esplicitamente: non lo possiamo risolvere, per ora; è meglio rinviare ogni decisione ad altra sede. Sistema comodo, ma non encomiabile. Quindi per questa parte che pure è importantissima, che a dire del ministro avrebbe per sé sola giustificato un nuovo Codice penale, proprio per questa parte, neanche a farlo apposta, non abbiamo nessun elemento, nessuna opinione; e ci troviamo di fronte ad un rinvio puro e semplice ad altra sede.

Per quello che riguarda i vari reati, io trovo in verità che (non so se anche questo possa dispiacere) la relazione ha un'impronta di severità eccessiva e ingiustificata di fronte ai reati politici. L'onorevole De Marsico che talora è mite, che non è stato alieno da mitezza e benevolenza sia pure non ingiustificata verso i delinquenti comuni, che ha avuto la bontà di dire che se per i reati più gravi, da cui pure deriva sempre raccapriccio ed orrore si abolì la pena capitale, occorre anche mitigare le asprezze dell'ergastolo, che ha aggiunto che occorra rivedere le pene con l'intento di diminuirle, mettendosi così un poco in contraddizione col ministro che in genere pare ne voglia l'inasprimento, l'onorevole De Marsico che vuole aumentati i limiti della condanna condizionale da concedersi perfino ai contumaci e non ha tralasciato di tener conto di quanto è stato umanamente detto per una diminuzione della punibilità, quando è arrivato ai delinquenti politici ha acuito tutte quante le risorse del suo ingegno, tra maggiori severità, nuove forme di delinquenza, e designazioni di ogni genere di pene accessorie.

Una voce. Sono i più pericolosi!

RUBILLI. E sia pure, non voglio creare contrasti su ciò, ma è un equivoco, onorevoli colleghi, credere che le pene gravi siano di facile applicazione. Le pene che più difficilmente si applicano sono proprio quelle eccessivamente gravi. (*Interruzione*).

Quando si tratta di veri e innegabili reati politici, quando si minaccia lo Stato,

quando è eliminato qualsiasi sospetto di persecuzione partigiana, nessuna mitezza potrebbe essere consigliata, ma bisogna pur considerare che le pene esistenti sono per sé stesse molto gravi, forse tanto gravi che appunto per questo non sempre si applicano, ed una maggiore asprezza farebbe accogliere il sospetto che si voglia servire più ad un partito che allo Stato.

Questa impressione si ha più specialmente con l'esame dei provvedimenti accessori e nuovi che sono proposti.

Comprendo che una severità sia pure eccessiva in materia politica può essere determinata talora da una necessità momentanea, da una necessità storica, che imponga, sia pure in linea transitoria, di garantire la salvezza dello Stato e la compagine della Nazione. Ma non vedo che oggi concorrano simili condizioni, a meno che non sieno artificiosamente create o supposte. È dell'altro ieri il discorso dell'onorevole presidente del Consiglio al Senato, il quale parlando delle condizioni politiche dell'Italia, le dimostrava normali e salde, aggiungeva che non gli danno nemmeno apprensione i comunisti, poiché li segue e li vigila con attenzione, ma non li teme affatto. Dunque si ponderi meglio sulle nuove norme che dovranno regolare la materia delicatissima dei reati politici e si elimini qualsiasi ingiustificata esagerazione.

Una parte che senza dubbio dovrà formare oggetto di esame da parte di coloro i quali saranno preposti alla redazione dei Codici è quella che si riferisce alla maggiore elasticità delle pene. È ben certo che così come è sistemata e graduata la pena nel Codice penale porta a non lievi inconvenienti in modo da rendere impossibile in molti casi una sanzione che davvero risponda alla coscienza del giudice popolare o del magistrato togato. Ciò dipende dal fatto che la pena è talora scarsamente elastica, ed anche presa nel minimo dà luogo ad una severità veramente eccessiva che repugna alla coscienza umana ed alla coscienza giuridica del giudicante. Ora è giusta un'opportuna revisione per vari reati, che meglio permetta un'adeguata proporzione tra la pena da infliggersi e l'entità del fatto di cui l'imputato deve rispondere.

Ma due punti al riguardo meritano maggior rilievo e maggiore considerazione, il tentativo e l'elemento del danno nel reato, come mi affretto a spiegare anche meglio. Mi pare che dell'uno come dell'altro argomento le varie relazioni non si occupino affatto. Se teniamo presenti le norme vigenti

pel reato tentato o mancato, che stabiliscono una misura unica in ogni caso, le troviamo facilmente applicabili quando si tratta di pene lievi, ma assolutamente inapplicabili allorchè la pena è molto elevata, perchè riescono sproporzionate al fatto delittuoso.

Per questa ragione non è possibile oggi punire il tentato o il mancato omicidio, fino al punto che può ben dirsi che queste figure giuridiche di reato ormai non esistono più e possono ritenersi come scomparse dalla circolazione giudiziaria.

Nessun giurato afferma il mancato o anche il tentato omicidio, le Sezioni di accusa si affaticano ad escluderlo, perfino talora quando è evidente e mandano i processi in tribunale, se vi è stata lesione, e se non vi è lesione di sorta si arriva perfino al pretore. Eppure molto spesso dell'intenzione di uccidere non si può dubitare. Si verifica così una ingiustizia, anzi sarei per dire quasi un'enormità giuridica, ma non per colpa dei giudicanti.

Non può infatti non ripugnare a chicchessia che con una parte offesa vivente sana e vegeta, non scalfita forse neppure nella pelle o negli abiti dai proiettili di un arma da lusso si dieno all'imputato, e nel minimo, dodici anni di reclusione.

Ora per quello che riguarda il tentativo in omicidio consentitemi che io sottoponga al vostro esame, onorevoli colleghi, le mie modestissime idee: non sarà mai possibile credo punire sul serio il conato di omicidio se non se ne fa una figura a parte di reato con una graduatoria conforme presso a poco a quella dell'articolo 372 per il reato di lesione.

Perchè, onorevoli colleghi, mettetevi bene in mente questo; voi potete ricorrere a tutte quante le scuole che preferite, potete esumere tutte quante le teorie, potete scegliere quelle opinioni che meglio vi piacciono o che più rispondono alla vostra coscienza filosofica, umana o giuridica, ma è innegabile questo come dato di fatto; che è istintivo nell'umana coscienza il desiderio di proporzionare la pena al danno che dal reato proviene; intanto noi vogliamo punire in quanto un tale ha rovinato, ha distrutto ha danneggiato e nei limiti in cui ciò ebbe a verificarsi.

Questo è un concetto elementare istintivo che non può esser distrutto da nessuna scuola o dottrina filosofica.

Mi pare che il Codice vigente lo abbia trascurato un poco questo elemento del danno, o vi abbia dato scarsa importanza, perchè si informa più specialmente a vecchie

dottrine e ad antiche scuole che credevano di risolvere ogni problema giuridico a traverso aforismi e concetti tradizionali.

Si hanno perciò degli inconvenienti, e non son pochi, a cui occorre pure rimediare.

Ora se non si tien conto di questo concetto che pure, come diceva, se non ha larga applicazione nel Codice penale vigente, risponde alla coscienza umana e giuridica del nostro popolo e dei nostri giudici, se non si fa in modo che la pena tenga debito e speciale conto dell'elemento del danno, non si potrà ottenere che molte sanzioni trovino la loro pratica e facile applicazione.

Ho citato un esempio che è forse il più eloquente, quello del tentato o mancato omicidio. È indiscutibilmente ingiusto punire per lesione o mancata lesione, quando non si può mettere in dubbio l'intenzione omicida. Quindi un inasprimento fondamentale di pena per la sola esistenza di questa intenzione.

Ma poi occorre distinguere il caso in cui non si è verificato alcun danno, oppure un danno lievissimo alla persona, da quello in cui il danno è grave, e ancora da quello in cui il danno è gravissimo. Vedo che anche l'onorevole ministro mi segue onorandomi di una attenzione e spero che egli sia ben compreso della esattezza giuridica di quanto affermo.

Nè credo che i componenti della Commissione o altri vogliano mantenere l'enorme gravità di una pena infitta specialmente all'intenzione.

Voce. Al contrario!

RUBILLI. E allora dobbiamo ritenerci d'accordo su questo punto e riconoscere che col sistema vigente, nella misura della pena è proprio l'intenzione che costituisce l'elemento più notevole e quasi predominante.

CARNAZZA GABRIELLO, *relatore*. Purchè ci sia il fatto!

RUBILLI. Ma onorevole Carnazza, queste interruzioni non sono degne di lei! Si comprende benissimo; io parlo delle conseguenze del fatto, senza di cui non vi sarebbe il delitto.

CARNAZZA GABRIELLO, *relatore*. Lei da un pezzo parla di punire l'intenzione.

RUBILLI. Ma se sto dicendo il contrario, e combatto il criterio seguito dal vigente Codice? A chi può venire in mente in materia penale di non considerare l'esistenza o meno del fatto e limitarsi all'intenzione?

Voce al centro. Ed il pericolo!

RUBILLI. S'intende bene! anche il pericolo è un elemento del fatto delittuoso.

Insomma io credo anche attraverso le interruzioni di cui sono sempre lieto, perchè mi dimostrano se non altro l'attenzione della Camera, di avere ben chiarito il mio concetto, la punibilità maggiore o minore, in tema di tentato o mancato omicidio a seconda delle conseguenze che dal delitto son derivate in danno della parte lesa.

Per le stesse ragioni poc'anzi esposte, per la scarsa importanza cioè data all'elemento del danno nel Codice attuale è difficile applicare le pene stabilite per alcuni reati colposi, o per i reati contro la fede pubblica o per altri ancora.

Orbene, dato il concetto di una maggiore elasticità della pena, questo concetto deve applicarsi più specialmente ai casi ora cenati.

Il disastro ferroviario, per esempio, è punito in pratica solamente quando le conseguenze sono di una certa entità. La pena anche nel minimo è così elevata che ripugna infliggerla, quando il danno è assai lieve ed in specie quando non vi è stato alcun danno alle persone, tanto più che gl'imputati sono quasi sempre umili funzionari, con una lunga carriera, colpevoli di un unico momento di negligenza e di scarsa valutazione in un periodo spesso assai lungo di lavoro diligentissimo.

Per il falso, non so per quale ragione non si voglia tener conto del contenuto economico che innegabilmente è pure insito nel reato medesimo. Non facciamo disquisizioni dottrinarie, ma poco persuasive, lo so che non fa parte dei delitti contro la proprietà, rientra in altra categoria e in altro capitolo, ma è innegabile che mira al patrimonio.

Ora come si fa a dare pene enormemente gravi per conseguenze insignificanti? E così nei processi di falso molto spesso non si va alla ricerca degli elementi del reato, ma si fa tutto quanto uno studio per escludere la responsabilità e ricorrere perfino a dei pretesti, pur di giungere all'assoluzione. Tre anni di reclusione per una cambiale di cento lire o per un vaglia di dieci lire; pene molto più gravi, quando il reato è commesso da un pubblico ufficiale; le medesime sanzioni perfino quando non vi è stato danno di sorta, di fronte alla semplice possibilità del danno; le stesse conseguenze anche quando non vi è un danno privato, e vi è solo il nocumento pubblico, sulla cui più o meno elastica interpretazione non voglio più indugiarmi.

Insomma siamo in questa parte del Codice troppo lontani della realtà e ci tro-

viamo di fronte a disposizioni che debbono senza dubbio essere modificate.

Certo le frequenti assoluzioni impressionarono i precedenti legislatori e si pensò di rimediare modificandosi la competenza così pel disastro ferroviario come per i reati di falso.

Ma a prescindere che la pena rimane sempre ingiusta nei limiti in cui è stabilita, bisogna riconoscere che se non l'applicavano i giurati, spesso con la mutata competenza, non l'applica nemmeno il magistrato.

Dunque per tutti quanti i reati cui non si può disconoscere un contenuto economico occorrono riduzioni di pene determinate dal valore, e queste riduzioni non bisogna escluderle neppure pel reato di rapina, purchè commesso con violenza che non ha arrecato danno rilevante alla persona, ed in misura s'intende inferiore a quella stabilita, per gli altri reati contro la proprietà.

Quanto alla diffamazione non ho alcun entusiasmo per le Corti d'onore, cui del resto, trattandosi di reato d'azione privata, non è mai impedito alle parti di ricorrere, se lo credono, liberamente, e se ne hanno i mezzi necessari. Ma non si può disconoscere che i giudizi di diffamazione si fanno specialmente per la pubblica opinione che non dà soverchio peso ai pronunziati delle Corti d'onore, non perchè solo il magistrato abbia attitudine a giudicare, ma perchè è appunto il magistrato che offre maggiori garanzie e determina più ampia fiducia.

Ma niente vieta, ad eliminare gli scandali ed i gravi inconvenienti finora deplorati, che si stabiliscano forme speciali, quelle stesse per esempio, che si vorrebbero stabilire per le Corti d'onore, che il procedimento avesse luogo sempre a porte chiuse, col divieto di ogni resoconto, poichè è innegabile che il diffamato, non ha che un solo dovere, un solo impegno d'onore verso il pubblico, quello di offrire il pronunziato definitivo del magistrato sulla sussistenza o meno dei fatti diffamatori, ma non ha anche l'obbligo di creare intorno a sà deplorabili pettegolezzi ed esporre alla morbosa curiosità perfino episodi intimi o segreti di famiglia.

Ho esposto quel poco che mi è stato possibile nella ristrettezza del tempo concessomi per quanto riflette il Codice penale. Non posso però trascurare, ben s'intende, la procedura penale.

Certo questo Codice fin dall'inizio si è prestato ad aspre critiche, certo ha rivelato non poche imperfezioni e non lievi inconvenienti, ma non bisogna poi esagerare perchè

ha anche molti pregi che non potranno in alcun modo essere trascurati.

SARROCCHI, *relatore*. Ma l'ho scritto anch'io che l'attuale Codice ha dei pregi!

RUBILLI. Tanto meglio. Però d'accordo possiamo riconoscere che è più opportuno provvedere ad un nuovo Codice anzichè modificare con una serie di emendamenti le norme, e non son poche, del resto, che l'esperienza ha rivelato difettose.

Si capisce che occorre ormai eliminare quello che si è detto il confusionismo istruttorio. Lo notiamo ogni giorno. Non si sa più come sia divisa la istruzione di un procedimento e chi in realtà la faccia. Non se ne capisce più niente in quella concorrenza che vi è tra giudici istruttori, pretori e rappresentanti del pubblico ministero, tanto sono disordinate le disposizioni che vi si riferiscono, e le relative norme vanno senza dubbio e senza indugio modificate.

Che dire poi delle perizie? Ma qui siamo d'accordo fino ad un certo punto, onorevole Sarrocchi, perchè la riproduzione degli inconvenienti passati nei dibattimenti io francamente non oserei proporla neppure in minima parte. Che sieno migliorate e radicalmente modificate le disposizioni vigenti, sta benissimo, ma in fondo quella lotta in dibattimento tra avvocati aggiunti o avvocati tecnici, o periti di fiducia come meglio vi piaccia chiamarli, pronti a portare nell'interesse delle parti tutte quante le risorse o i cavilli della scienza, meglio ancora i cospicui mezzi della loro abilità professionale, non può nè deve in alcun modo essere riprodotta.

Ripeto che ho letto solo poc'anzi fuggacemente e certo non per colpa mia la relazione, ma ho riportato l'impressione di un troppo facile e sia pur parziale ritorno all'antico...

SARROCCHI, *relatore*. Si sente.

RUBILLI. Mi pare che sorga il pericolo dei passati inconvenienti. Non dico che debba sempre rimanere intangibile, come sacra pagina di Vangelo, la perizia del periodo istruttorio. Si potranno chiedere nuove perizie; le parti avranno facoltà di domandarle. L'onorevole relatore le ammette e spiega anche in che modo debbono essere formulati i quesiti. Ma io sono recisamente contrario alla ammissione di nuovi periti indicati dalle parti.

Ritengo invece che possa essere data facoltà al magistrato di esaminare la richiesta delle parti, e se la trova giusta, accoglierla, ma ogni nuovo perito deve sempre essere

scelto dal magistrato medesimo: periti di parte, no! Questo è il mio concetto.

Per le prove testimoniali avverrà presso a poco come prima; molte domande che sono vietate, dovranno essere fatte. Del resto, si fanno lo stesso anche ora. È stata così poco pratica quella limitazione che nessuno, specialmente in assise, si è mai opposto ad ogni forma d'indagine anche se vietata, a traverso la parola dei testimoni.

Ed è naturale perchè tutti amano ricercare con ogni mezzo la verità in pubblica udienza, salvo a dare alle varie risposte una importanza più o meno limitata o decisiva.

Non voglio abusare molto della pazienza della Camera e sorvolo sulla custodia preventiva in cui pure vi sono imperfezioni ed inconvenienti che, in omaggio alla libertà e per i riguardi che pur si debbono avere agli imputati, i quali possono anche essere innocenti, richiedono immediate ed efficaci innovazioni. Si deve evitare per esempio l'impossibilità di accordare la libertà provvisoria anche per lievissimi reati a chi abbia riportato sia pure 50 lire di multa, perchè recidivo specifico. E così ripugna dover mandare sempre a giudizio in istato di detenzione chi deve rispondere di reato punibile con un minimo di tre anni, tanto più che talora se è legittimo il rinvio, sono ben scarsi gli elementi di accusa ed è ben possibile un'assoluzione.

SARROCCHI, *relatore*. C'è scritto!

RUBILLI. Siamo d'accordo? Tanto meglio!

SARROCCHI, *relatore*. Se stasera legge la relazione, domani saremo d'accordo in tutto! (*Si ride*).

RUBILLI. E si vuol dispiacere per questo? Siamo così spesso in disaccordo che saremo lieti entrambi di essere almeno una volta completamente d'accordo.

Per quel che riguarda il pubblico ministero, mi pare che sia bene ridargli la sua vera fisionomia, quella di parte in causa nell'interesse della società offesa dal delitto. Ma si esamini perciò anche la possibilità di limitarne le funzioni, e di mantenere soltanto la facoltà di iniziare il procedimento e di vigilarlo nelle sue varie vicende anche per eventuali gravami.

Ho dei dubbi sulla utilità del pubblico ministero in udienza, ed in specie presso la Corte d'appello, dove non apporta proprio nulla, ed ogni indagine come ogni decisione può bene essere affidata completamente al magistrato giudicante.

Ridotte le funzioni in conformità del concetto di parte ammesso dall'onorevole mini-

stro ed accettato dalla Commissione e nei limiti in cui l'intervento può ritenersi utile o necessario, si potrà ottenere anche una riduzione nei funzionari del pubblico ministero.

Intendo però richiamare l'attenzione della Camera su due punti ancora del nuovo Codice di procedura penale. Tanto il ministro quanto la Commissione si sono occupati del risarcimento del danno e prevedono norme nuove per rendere più completo questo risarcimento. Varie proposte si sono fatte al riguardo.

Credo che si debba fare qualche cosa di più; che si debba radicalmente mutare il concetto tradizionale della parte civile. Abbiamo sempre sentito dire che la parte offesa o danneggiata viene ammessa nel giudizio penale unicamente per l'esperimento della sua azione civile. È così una specie di favore che le viene accordato, perchè invece di fare il giudizio in separata sede, per bontà dei legislatori, è ammessa a sperimentare le sue ragioni economicamente in sede penale.

Questo concetto non corrisponde alla realtà, poichè invece nella maggior parte dei casi le parti civili lottano accanitamente contro un imputato da cui non potranno ottenere nemmeno un centesimo ed al danno che loro deriva dal reato, aggiungono senza speranza o possibilità di rivalsa, non lievi sacrifici e spese.

Se le parti lese non vogliono rinunciare al danno e non c'è ragione che vi rinunzino, non per questo si può dire che il loro unico e vero scopo sia il risarcimento.

Aggiungo che il concetto medesimo rappresenta un'onta ingiustificata alle parti civili. Ma come? Chi è offeso e atrocemente colpito da un reato, chi ha visto per mano omicida spento anzi tempo il capo di sua famiglia ed è rimasto privo anche di ogni fonte di sostentamento, chi è rovinato nell'onore o nei più santi affetti ed avrà lo schianto nell'anima per una vita intera, deve sentirsi che ha il diritto di venire in giudizio solo per stendere la mano ed ottenere un vantaggio economico, molto spesso derisorio o impossibile?

Bisogna riconoscere invece che la parte civile interviene precisamente in nome del sacrosanto suo dolore, per ottenere una legittima riparazione al delitto commesso in suo danno, ed è parte in causa con diritti eguali a quelli delle altre parti.

Ogni disparità è assolutamente ingiusta ed anzi è proprio la parte civile che meriterebbe maggiori riguardi, mentre con le

norme e coi criteri vigenti è la più trascurata.

Se vi fate a chiedere anche un rinvio per legittime ragioni nell'interesse della parte civile, lo otterrete con grande difficoltà, e se la parte nedesima è inferma, per esempio, vi sentite dire che la sua presenza non è necessaria e può mediante procura essere rappresentata. Per lo più vi si impone l'adesione dell'imputato, che, si capisce benissimo, per conflitto d'interesse, non viene mai concessa.

La disparità di trattamento si verifica in molti casi ancora ed è deplorabile che venga mantenuta perfino negli accertamenti generici che costituiscono il cardine del processo; anche ora lo rilevo dalla relazione dell'onorevole Sarrocchi si vorrebbe mantenere all'imputato la facoltà di mettere periti nel proprio interesse, e la si nega alla parte civile.

Ed invano io mi chiedo perchè quando si procede al verdetto in Corte di assise, la parte civile soltanto non ha diritto di essere rappresentata e di controllare il pieno rispetto delle forme procedurali.

Senza dilungarmi ancora, credo perciò che profondamente debba essere mutato l'istituto della parte civile.

Per quanto riguarda il giudizio contumaciale in Corte d'assise, io condivido più l'opinione del ministro che quella del relatore: il giudizio contumaciale bisogna o renderlo definitivo, oppure eliminarlo completamente; non comprendo che cosa ci stia a fare quella parola di giudizio contumaciale che ora abbiamo in Corte di assise e pel quale si aggiungono con derisoria solennità due giudici al Presidente.

Tanto varrebbe citare l'imputato in giudizio e se persiste nella contumacia, mutare senz'altro con provvedimento presidenziale e senza alcun dibattimento la sentenza di rinvio in sentenza di giudizio. Meglio però che come in tribunale, la sentenza in contumacia, previo dibattimento in piena regola, s'intende, con le consuete forme, con l'intervento della difesa e dei giurati, salvo ad esaminare soltanto se sia opportuno o meno concedere anche la facoltà di indurre liste di testimoni a discarico possa diventare definitiva.

E giacchè mi trovo a parlare di Corte d'assise concedetemi che faccia una raccomandazione per quel che riguarda i rappresentati del pubblico Ministero presso le corti medesime. Si parla troppo dei giurati presso la Corte d'assise! Io sono favorevole

al mantenimento di questa istituzione per molte ragioni che non è il caso di ripetere qui, ma bisogna pure prima di ogni altro che i giurati siano pagati, come si conviene, non solo per la dignità della giustizia, ma anche perchè in fondo si tratta per lo più di gente che non può sostenere delle spese, che sente il disagio di essere sottratta ai suoi affari per provvedere alle esigenze del ministero che è chiamata a esercitare.

Si obietta che se vi sono giurati che non possono fare sacrifici, ve ne sono di quelli che appartengono a classi agiate ed elevate che di nulla hanno bisogno, e ai quali si può imporre qualche onere finanziario in nome della giustizia. Ma questi giurati per lo più fanno parte di un'altra categoria; della categoria di coloro cioè che vanno soltanto a rispondere all'appello la mattina, e poi sanno farsi esentare; assistono ai dibattimenti spesso assai lunghi e fanno i verdetti quelli che vivono di lavoro e non nuotano nell'agiatazza.

Desidero pure rilevare che quando si parla pro o contro l'istituzione dei giurati ognuno ha una parte di ragione; quelli che sono favorevoli ne rilevano i pregi, e gli altri ne mettono in evidenza i difetti, ma in ogni cosa vi è il lato buono ed il lato cattivo.

Però occorre convenire in ciò, che troppo spesso si riversano sui giurati colpe a cui essi sono affatto estranei. Vi è talora, è cosa che sia pure di rado può anche verificarsi, un presidente debole e di scarse attitudini a regolare un grave dibattito, vi è un pubblico ministero che non riesce a fronteggiare il lavoro legittimo, ma efficace di una difesa autorevole, vi è un'istruttoria monca e confusa, vi è una sentenza vacillante o contraddittoria della sezione di accusa, vi è una imperfezione nelle leggi; ebbene se per una di queste ragioni o per altre ancora consimili si arriva ad un'assoluzione che non appare completamente giustificata la colpa è sempre dei giurati.

Ora non bisogna esagerare. Perciò tra l'altro, a proposito del pubblico ministero in Corte di assise, io diceva che il magistrato si trova spesso al cospetto dei più grandi avvocati e lotta contro i principali campioni del foro d'Italia. Orbene, come volete che un magistrato, per quanto valorosissimo, che si è occupato di tante cose nella sua carriera (e badate che alla parte penale si dà per lo più un'importanza relativa, poichè si dice che la carriera si fa meglio con le sentenze e con gli studi civili), d'un tratto sia chiamato a sostenere una lotta che per lui è assoluta-

mente impari? Se volete mantenere i giurati, dovete pure preparare i rappresentanti della pubblica accusa in Corte di assise.

A tal uopo occorrerà che vi sia un nucleo di magistrati con speciali e constatate attitudini che, secondo la gravità e l'importanza delle cause, possa recarsi da una Corte all'altra, sempre che occorra, per l'esercizio del suo alto ministero accusatorio.

PANUNZIO, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Ci sono ottimi procuratori generali.

RUBILLI. E vuol dirlo proprio a me che li ammiro ogni giorno? Ma ve ne sono anche e non pochi, e non per colpa loro, deficienti al lavoro cui son chiamati, e questo è deplorabile.

La complessità dei quesiti è bene che si abolisca. Veramente la tripartizione del quesito principale può dirsi ormai abolita dalla pratica, poichè almeno nel fatto materiale si vota quasi mai.

Ma non comprendo neppure perchè si debba domandare due volte se si vuole condannare un imputato; così si dà soltanto modo di far entrare nel quesito della colpevolezza tutte le teorie più astruse di diritto, di filosofia, di psicologia, e di ottenere un'assoluzione che non è prevista da alcun articolo del Codice penale.

Quanto al metodo della votazione in verità non plaudo troppo all'attuale sistema. Non m'impressiona quello che è stato detto circa la soggezione che può essere imposta dalla presenza degli avvocati, non penso neppure molto al fatto sebbene vi sia anche in ciò una parte di vero, che l'atteggiamento dei difensori quando si vedono sconfitti sulla questione principale, può determinare i giurati a dare dei benefici; ma non trovo ragioni serie che valgano a dimostrare perchè si sia abolito l'antico metodo di votazione.

Si teme tanto una discussione nella Camera delle deliberazioni? Ma in fondo c'è la discussione anche fra i magistrati togati in tribunale, in cui il giudice più forte e più autorevole ha una volontà preponderante che trascina gli altri; ma questo si verifica più a vantaggio che a danno della giustizia.

Io non temo molto la discussione, ma temo assai di più la condizione d'animo in cui si trovano i giurati nel momento del voto. Pensate per un istante all'ambiente di una Corte d'Assise dopo la discussione elaborata di una causa. Molte volte è notte inoltrata. Il giurato dalla mattina ha sentito

una serie di discussioni da una parte e dall'altra; poi sebbene stanco deve ascoltare le spiegazioni del presidente che spesso prospetta, stanco anche egli, e spiega molteplici quistioni di diritto connesse al verdetto; e poi immediatamente senza un po' di riflessione, senza quella calma e quella serenità che è indispensabile per bene valutare una causa, specialmente se dubbia, è chiamato a scrivere il suo decisivo monosillabo. (*Commenti*).

Ma quante volte il giurato, perplesso e confuso, non cerca di guardare di nascosto come scrive sulla scheda il suo vicino per prenderne norma e quante volte non è pentito poi del suo voto appena che ha modo di riflettere sul verdetto?

Per conseguenza io sono favorevole alla riunione dei giurati dopo la discussione della causa in Camera di Consiglio. Bisogna ritornare all'antico.

Sono pure contrario alla parità dei voti. Non ho mai compreso perchè i giurati debbano essere in numero pari. (*Interruzioni — Commenti*).

Peccato che per la segretezza del voto, espresso sempre dal presidente a maggioranza, non si possa fare una statistica del numero, che ritengo assai rilevante, di assoluzioni a parità.

Ora parmi che bisogna usare i maggiori riguardi possibili all'imputato nel senso che con ogni cautela e guarentigia e con esuberanza d'indagini si possa evitare la condanna di un innocente. Si faccia quanto si può, non si trascuri nulla perchè la verità sia accertata. Ma non comprendo disparità di trattamento e vantaggi ingiustificati. Troppi favori per l'imputato stabiliti per legge fanno sì che non si debba poi far la voce grossa per le facili impunità o riversarle senz'altro sulla inesperienza o su qualche cosa di peggio ancora per i signori giurati. Non si potrà mai esattamente valutare quale enorme vantaggio tragga l'imputato dal fatto che il suo difensore concluda la discussione, e per questo si sa benissimo che non si potrebbe fare diversamente; le schede bianche, nulle, illeggibili sempre a favore dell'imputato, e fin qui anche sta bene. Ma quella parità che molto spesso dà luogo all'assoluzione, in verità non si giustifica proprio. Per conto mio non sarei alieno dal proporre che il numero dei giurati votanti sia ridotto da 10 a 9 e così si possa decidere sempre a maggioranza.

Pochi minuti soltanto ancora perchè io possa esporre in breve, e come le esigenze

dell'ora consentono, qualche pensiero sull'ordinamento giudiziario.

Si parla sempre, ed è bene del resto, di miglioramenti per i magistrati. Credo che non si accenni a miglioramenti di carattere morale, perchè da questo punto di vista non so se si possa dare di più alla magistratura che è di già elevatissima nei riguardi delle leggi vigenti e di fronte alla coscienza dei cittadini; più in alto di quello che è moralmente, la magistratura non credo che possa desiderare di esserlo. Sicchè gli unici miglioramenti possibili a cui occorre pensare sono quelli economici. Non trovo nulla in verità nelle relazioni che meriti di essere considerato, poichè non si parla che di ritorno all'antico. Ma non mi pare che sia troppo facile un ritorno puro e semplice al 1865. Sarà un espediente perchè non si sa trovare di meglio.

Ma come riprodurre oggi la vita del 1865? E dove trovare i giovani che si adattino alle condizioni di allora? Che si rassegnino a stare quasi perennemente in piccole disagiate residenze? E poi le preture di oggi non sono più quelle del 1865; sono aumentate per l'ampliamento delle circoscrizioni e per l'aumentata competenza in materia civile e penale.

Ma si ha torto nell'offrire ai magistrati la possibilità di sottrarsi alle piccole residenze, creando così due categorie in troppa disparità di condizioni, ed è un danno per la giustizia e per loro, perchè è proprio la pretura che meglio può formare il giudice e meglio può dargli la coscienza della propria responsabilità. Sicchè tornare al 1865 mi pare eccessivo.

Non posso condividere il concetto espresso dal ministro e ribadito nella relazione della Commissione a questo proposito.

Credo che non dobbiamo impressionarci molto delle deficienze che si sono avute nei recenti concorsi perchè queste deficienze derivano da altre ragioni, onorevole ministro, e non si verificano perchè si fugga dalla carriera della magistratura. Anche oggi, senza i miglioramenti finanziari che si sperano la carriera della magistratura è la migliore di quante ve ne siano così dal punto di vista economico, come dal punto di vista morale ed anche per comodità del lavoro che permette di continuare gli studi ed elevarsi.

Non è certamente in questo periodo di grande disoccupazione per le classi medie che si possa rifuggire da questa carriera pur tanto elevata di fronte alle altre.

La ragione dunque è ben diversa, ed è che dobbiamo smaltire ancora molte lauree prese con troppa facilità durante e dopo la guerra, e non per colpa dei giovani, ma per colpa di avvenimenti eccezionali superiori ad ogni volontà.

Avete disponibile un posto anche modesto da offrirsi senza concorso, e vedrete quanti laureati con la più viva insistenza verranno a chiedervelo, ma se parlate di concorso e di esami le cose mutano.

Nè si deve dare eccessiva importanza alla questione della residenza. Si è detto che i magistrati sono quasi tutti meridionali, e perciò non è possibile destinarli in vicinanza delle loro città di origine, ma bisogna pur considerare che i meridionali vanno ben volentieri nelle belle residenze del settentrione, che anzi hanno per noi una speciale attrattiva.

Rimane senza dubbio il problema delle promozioni, che dal punto di vista in cui è posto oggi è e deve essere assolutamente insolubile.

Non avete possibilità di rimedio al riguardo. I posti superiori sono assai ridotti di numero di fronte ai posti inferiori e l'inconveniente che si deplora si è verificato e si verificherà sempre.

Anzi è aumentato con la riduzione delle circoscrizioni e forse dovrà aumentare ancora per successive e logiche riduzioni.

Cinque consiglieri in Corte d'appello, e sette componenti la Cassazione, un vero ateneo, una facoltà giuridica, mi sembrano troppi per decidere quistioni spesso di mediocre importanza e con la molteplicità dei pareri personali servono solo ad aumentare le incertezze e le perplessità della giurisprudenza.

Le giuste modificazioni che si aspettano nel procedimento civile in cui più che pensare ad una terza istanza, non desiderata dalle parti, le quali anzi sono sempre liete di ricorrere quando possono ad un giudizio arbitrale e definitivo, occorrerà semplificare i gravami, e vedere se sia possibile in molti casi un gravame unico avverso la sentenza definitiva che investa anche i provvedimenti interlocutori o preparatori così presso a poco come avviene nel ramo penale concorreranno a diminuire ancora i posti superiori.

Si tratta adunque di stabilire nuovi concetti, e forse non è inutile ripensare meglio a quella parificazione di gradi che lei mette un po' in riserva, onorevole ministro, come un estremo rimedio e che il relatore della Commissione recisamente respinge.

Ma deve trattarsi non di una parificazione di gradi e di nomi pura e semplice, invece di promozioni assegnate per merito e per anzianità, indipendentemente dall'ufficio che si occupa, essendo sempre eguale ed elevata dovunque l'amministrazione della giustizia.

Accenno soltanto a questo concetto che non ho tempo di svolgere, per non abusare della pazienza della Camera.

E mi piace di dire a questo proposito ancora una parola franca e chiara sulla magistratura, che ha meritato sempre le più ampie lodi, il più sentito plauso della Nazione.

Tranne rarissime eccezioni, anche nelle difficoltà e nelle scarse risorse economiche in cui si è venuta a trovare ha saputo sostenere ogni sacrificio e si è fatta sempre guidare dalle più alte idealità.

Sarà anche bene migliorarla ancora, perchè essa rappresenti davvero la maggiore delle garanzie per tutti quanti i cittadini e specialmente oggi nelle enormi difficoltà dei tempi, nelle grandi asprezze della vita.

Ma abbia pure piena coscienza del suo alto ufficio e dei suoi grandi doveri. Io non temo affatto la disonestà, temo poco anche l'incapacità o l'insufficienza, ma temo assai la svogliatezza e la mancanza di quello spirito di sacrificio che è indubbiamente connesso alla missione del magistrato, perchè è questo appunto il pericolo meno infrequente.

Onorevoli colleghi, io debbo essere grato alla Camera per la pazienza e la bontà con cui mi ha ascoltato. L'argomento meritava di essere trattato ampiamente. Io ho cercato dal punto di vista politico di esprimere il pensiero mio che è anche il pensiero della parte in cui milito, e l'ho fatto come avete visto con quella moderazione che mi è sembrata opportuna, ed ho dato modesti suggerimenti all'esame di coloro che avranno l'onore di essere chiamati all'arduo compito d'una legislazione così complessa.

Dopo ciò dichiaro che prescindendo da ogni divergenza di parte, poichè è interesse di tutti quanti i cittadini, di qualsiasi idea e di qualsiasi fede, di avere dei buoni Codici, e mi associo ben volentieri e con sincerità agli auguri migliori di una codificazione che risponda alle esigenze della vita moderna, alla coscienza ed al sentimento pubblico e mantenga anche ora salda la tradizione nobilissima per cui l'Italia è stata sempre alle altre genti maestra del diritto. (*Applausi — Congratulazioni*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Suvich a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

SUVICH. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 19 luglio 1924, n. 1436, che autorizza la spesa di lire 9 milioni per opere marittime e stradali nella città di Fiume e nella provincia; (192-A)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1243, concernente la unificazione della gestione delle linee ferroviarie di Fiume con quella delle ferrovie dello Stato. (243-A)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate, distribuite e iscritte nell'ordine del giorno.

Si riprende la discussione sulla delega di poteri al Governo per la riforma della legge di pubblica sicurezza e dei Codici.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge per la riforma dei codici e della legge di pubblica sicurezza. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maffi.

MAFFI. L'abbinamento di queste due discussioni è comprensibilissimo; esso era troppo comodo al Governo. Il ministro dell'interno, quello « a viso aperto », com'egli ama definirsi, nasconde volentieri il regalo poliziesco che la Camera si appresta a fargli sotto le foglie pseudo scientifiche di una discussione sui Codici.

Però, sebbene la Camera non vada tanto pel sottile su questi argomenti (quando c'è la salute c'è tutto, non è vero?) le due trattazioni sono ben diverse cose. In materia di codice noi, che non siamo qui per fare delle discussioni con voi...

PANUNZIO, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. E allora per che cosa discutete?

MAFFI. Non accetto interruzioni dal banco del Governo.

In materia di codici rileveremo soltanto come la prevenzione sociale che voi pretendete di fare non possa essere la nostra.

VICINI, relatore. Siamo d'accordo.

MAFFI. Nulla di comune colla nostra. I lavoratori hanno interesse su questo campo a conoscere il problema, studiandolo non già nelle discussioni retoriche che qui si fanno, ma sul terreno oggettivo di quella realtà che

viene gradualmente attuata nella Russia sovietista. (*Oh! Oh!*).

Il regime di sfruttamento di cui voi siete sostenitori, è immorale, ed è generatore di crimini: esso favorisce il furto, la frode, la prostituzione, la violenza. È illusorio, è ciarlatanesco affermare che il regime che crea tutto ciò presuma sanare i mali che esso genera.

Il Codice penale russo, della Russia dei soviet, il Codice di procedura penale e il regime carcerario della Russia sovietista (*Rumori*) stanno a segnare una tappa sicura di un orientamento giuridico e morale che gli studiosi conoscono, ma che gli Stati borghesi non potrebbero attuare, non potrebbero imitare, anche se studiosi, giuristi e legislatori singoli ne possono comprendere la bellezza suggestiva.

Perciò discussioni di natura etico-giuridica, sfoggio di oratoria filantropica e moralista, specialmente da bocche che furono iconoclaste in passato in fatto di morale e di antico diritto, rancido frasario dell'illusionismo borghese, tutto ciò non ci attrae. Tutto ciò non ci attrae a discutere qui, con poco rispetto, l'ardua questione dei delitti e delle pene. Noi non ne parliamo anche perchè noi non abbiamo nè nel Governo nè nella Camera attuale la fiducia che sembra avere l'onorevole Rubilli, il quale, facendo un discorso di opposizione, ha proposto modifiche che presuppongono la fiducia nel Governo per una delle più delicate attuazioni; fiducia che del resto non può mancare da parte di sedicenti fiancheggiatori, poichè la concezione borghese dei recenti democratici va sempre più nettamente accostandosi per vie coscienti od incoscienti, alle concezioni fasciste.

Non facciamo dunque disquisizioni giuridiche (*Commenti*); non ne è il caso.

Il principio giuridico presuppone un patto politico, presupporrebbe la libera manifestazione della maggioranza in un regime che l'antica frase chiamava democratico. Oggi invece noi siamo qui di fronte al trionfo di una minoranza (*Rumori*) che con la forza delle armi comprime ogni manifestazione contraria, minoranza il cui diritto consiste unicamente nel suo armamento. (*Rumori vivissimi*).

Non entreremo nei particolari tecnici, non parleremo dei Codici, diremo due sole parole sulla proposta di legge poliziesca e ne parleremo nella nostra qualità di « delinquenti politici ». (*Rumori*).

Uso la definizione che, forse senza saperlo, ha fatto di noi l'onorevole Rubilli il quale,

parlando di delinquenti, ha ricordato l'affermazione del presidente, che comunisti non ne esistono più. Per dimostrare che non esistono delinquenti, egli ha creduto di dover sottolineare che non esistono più comunisti. (*Rumori — Interruzioni*).

L'ordinamento della polizia in Italia era già degno dell'aggettivo poliziesco ben prima d'ora. Nessuna divisione di poteri che costituissero un controllo sulla polizia. Il potere giudiziario, come si suol chiamare, non è in verità un potere, è un ordine. E ciò statuarmente.

La magistratura non poteva nè può esercitare sulla polizia alcuna azione moderatrice, nè alcuna iniziativa di controllo.

Già con l'ordinamento in vigore, ordinamento di polizia, e con le milizie, che vantate del tutto vostre, voi dovrete presumere la sicurezza di Governo la più assoluta; sicurezza non solo della vostra vita momentanea ma di quella investitura di 60 anni, la cui immagine accarezza così vivamente la fantasia dell'Immortale. Purtuttavia voi andate sempre accumulando misure su misure, ripari su ripari, armi su armi. Voi vi siete serviti dell'articolo 3 della legge... (*Interruzioni*) comunale e provinciale per sopprimere la stampa...

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. La stampa non è soppressa!

MAFFI... voi avete modificato la legge elettorale, dando così la più netta sensazione che i metodi usati nell'aprile del 1924 più non vi danno sufficiente garanzia. (*Commenti*). Voi distruggete le associazioni segrete, proprio quando annullate il diritto di associazione e di riunione, sicchè contro di voi e contro il vostro Governo non è possibile più altra azione che l'azione segreta!

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Provare!

MAFFI. Voi portate al colmo della sincerità, ed oserei dire della sfrontatezza, la confessione che vi manca il consenso, poichè voi distruggete ogni norma ed ogni limite all'azione di polizia con un conferimento di pieni poteri al Governo, con un abbandono di qualsiasi azione che possa dare pur l'illusione di quanto proclamate che il Governo sia emanazione della sua maggioranza.

Il Governo ha una maggioranza parlamentare.

STARACE. E se ne accorge adesso!

MAFFI. ...può contare su di essa, quando c'è il numero legale, s'intende! Anzi il nu-

mero legale ci sarà sempre con le nuove modifiche! (*Interruzioni*).

Se ci fosse sempre, non proporreste le modifiche di regolamento. (*Interruzioni*).

Il Governo può adunque contare sulla sua maggioranza! Potrebbe proporre una nuova legge di polizia ad ogni giorno; tutta d'un blocco, a volta per volta, a dosi.

STARACE. Ce ne vorrebbe una che vi mandasse in galera tutti quanti, uno dopo l'altro.

PRESIDENTE. Non interrompano!

MAFFI. Ma a che questo abuso del Parlamento! È molto più comodo che la Camera stessa deferisca i pieni poteri al Governo, i pienissimi poteri!

E per arrivare alla dimostrazione che ciò convenga, per rendere decente questa dedizione, s'invocano tutti i vecchi ciarpami di un moralismo defunto e sepolto!

Voci. Bella frase!

MAFFI. Si parla della libertà e della licenza; si definisce la libertà il diritto dei buoni, e la licenza, l'abuso dei malvagi; ed è da questa convenzione così poderosa che si giunge a coonestare qualsiasi provvedimento di polizia!

Tutto il potere punitivo e repressivo (lo dite preventivo per comodità; la distinzione è puramente verbale) tutto il potere alla polizia.

In Italia la figura di un delitto politico non è contemplata a sè nel Codice; pure noi sappiamo che cosa è la pratica della repressione del così detto delitto politico in Italia: è l'uso dei mezzi di polizia... (*Interruzioni*).

Noi lo sappiamo bene, per esperienza: questa mentalità che distingue i cittadini in buoni e malvagi, secondo che siano col Governo o contro il Governo... (*Interruzioni*).

LUPI. Coll'Italia o contro l'Italia!

MAFFI. ...è un'eredità di altri Governi, che con frase calunniosa si usa chiamare borbonici! (*Rumori*).

LUPI. Siete i servitori degli stranieri!

MAFFI. Il Governo si proclama... (*Interruzioni*). Il Governo nella relazione viene proclamato «organo esecutivo del Parlamento», quasi che non si sapesse che il Parlamento è emanazione del Governo... (*Rumori*).

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Emanazione della Nazione, che lo ha eletto, non del Governo!

LUPI. Sei milioni di voti!

MAFFI. Si afferma che «ogni Governo libero ha il diritto di esistere», per trarne

la conseguenza che ogni Governo, libero per autodefinizione, ha il diritto di eternarsi (*Interruzioni*) con mezzi di polizia. E il Parlamento approva *a priori*. Talmente *a priori* deve approvare che nella relazione questo altissimo potere del Parlamento viene abbassato a questo livello: « Commissione di competenti sotto la direzione e la responsabilità del ministro... ».

VICINI, *relatore*. Responsabilità di fronte al Parlamento, appunto!

MAFFI. Ma qui si parla del lavoro della Commissione! Commissione di competenti! Bisogna essere competenti! Chi giudicherà della competenza? Il Governo.

Il Parlamento lavora sotto la direzione e sotto la responsabilità del Governo. Il Governo risponde, voi dite. Evidentemente ne risponde nel senso che i dissenzienti non avranno diritto di essere dissenzienti circa i poteri da conferirsi al Governo. È troppo evidente.

Del resto tutto ciò è superfluo, quando si pensi che questa Commissione sarà costituita dalla vostra maggioranza, la quale ha e deve avere un impegno assoluto di disciplina, per cui il Governo, che dirige anche il Partito, deve imporre la propria volontà a quella del Parlamento, che si chiama tale, ma che non è.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Parla moltissimo!

Voci. E allora che cos'è?

MAFFI. Intanto, i competenti per essere sin d'ora più ministeriali del Ministero suggeriscono: abolire il diritto di riunione. Il diritto di riunione è contemplato nella documentazione complementare dello Statuto come la salvaguardia, la valvola di sicurezza contro l'abuso del potere politico. Il diritto di riunione nei commenti allo Statuto è considerato come il diritto di preparazione rivoluzionaria contro l'abuso dei Governi. (*Interruzioni — Rumori*).

Il diritto di porto d'armi viene prospettato con questa concezione: lo si dà ai buoni non lo si dà ai cattivi...

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Naturalmente! È una concessione di polizia!

MAFFI. Nessun diritto da parte del cittadino di potersi armare. Lo Stato potrà concedere al cittadino di armarsi (*Interruzioni*) non in base a un avveramento, a un accertamento, da parte dell'Autorità giudiziaria, della sua dignità morale e civica, ma in base a prevenzione di Governo, se costui sia un suo sostegno o sia un semplice citta-

dino le cui idee ed i suoi interessi non collimino con quelli del Governo e della classe che il Governo rappresenta. (*Interruzioni*).

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Vi sono condizioni tassative ed obbiettive.

MAFFI. Se sapeste come mi fanno piacere le vostre interruzioni! (*Rumori*). Facoltà di rimpatrio. (*Interruzioni — Rumori*).

Onorevole Presidente, i colleghi di maggioranza erano così doviziosamente forniti di argomenti in sostegno di questo disegno di legge che nessuno di essi si era iscritto a parlare. Ora essi vogliono compensarsene con interruzioni all'oratore avversario. Troppo comodo! Vi assicuro che se è così che voi vi sentite maggioranza, ciò non vi fa onore. (*Interruzioni — Commenti*).

Facoltà di rimpatrio. Il relatore suggerisce che non soltanto la legge deve garantire al Governo la facoltà di rimpatrio, ma deve dare al Governo un impegno che il rimpatrio sia accompagnato da una vigilanza affinché il rimpatriato non possa muoversi dal luogo.

VICINI, *relatore*. Ma lei non ha letto! Non c'è niente di tutto questo!

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Affinchè non possa ritornare nella località dalla quale è stato rimpatriato, altrimenti sarebbe una corbellatura. È molto semplice!

MAFFI. Noi sappiamo che cosa sia tutto ciò; ne conosciamo le conseguenze. È questo un incitamento a quella persecuzione, a quella caccia all'uomo...

GIUNTA. Che fate voi! Abbiamo tre morti anche oggi a Rovigo!

MAFFI. ...di cui già le vecchie polizie si sono macchiate.

Il prevenuto politico, tolto dal luogo ove ha mezzi di sussistenza tratti dal lavoro, trova impossibile l'impiegarsi, l'aver occupazione, il procurarsi i mezzi di vivere. (*Interruzioni*). È assoggettato ad un isolamento ad un boicottaggio morale, fisico, economico che lo spinge alla disperazione. Così poi si giustifica la repressione per gli atti di violenza a cui questa persecuzione infame lo spinge!

È noto a quanti abusi hanno dato luogo il domicilio coatto e l'ammonizione. (*Interruzioni*). E membri di questo Parlamento furono proposti per il domicilio coatto in tempi che nessuno più ricorda volentieri, in tempi che non sono ricordati volentieri neppure dal Sovrano, di cui vi preparate a celebrare il giubileo. (*Rumori — Commenti*).

Gli abusi più sfacciati furono messi in pratica contro i nostri.

Sappiamo che cosa vogliono dire la recidiva, la pericolosità, il meretricio, il concubinato, il vagabondaggio. (*Interruzioni*).

Voci. Complimenti.

MAFFI. Sapevo che questo tasto avrebbe commosso le vostre fibre. (*Rumori — Interruzioni*). Di queste voci proprie della delinquenza comune la polizia ha fatto l'uso più immondo per colpire persone intemerate, oneste.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Queste sono accuse generiche, avventate.

MAFFI. Il compagno che viene espulso dalla fabbrica per rappresaglia politica, l'uomo che aveva precedenti puramente politici di natura pressochè irrilevante...

VICINI, *relatore*. Il concubinato, il meretricio! (*Si ride*).

MAFFI. Ridete, ridete; c'è un pubblico che giudica del vostro buon gusto.

LUPI. Lei ne ha poco davvero.

MAFFI. Tuttociò ha servito e servirà. (*Interruzioni*). Nè esiste un potere incaricato di tutelare il cittadino che sia vittima di questa persecuzione. Se anche il magistrato lo volesse, un magistrato intemerato, buono ed energico, esso non lo potrebbe fare. (*Commenti*). Il cittadino è alla mercè della polizia e lo è in quanto militi in un partito che non chini la fronte, che proclami un'interesse di classe che nella realtà è in conflitto con un'altra. (*Commenti*).

Voce. E assassina gli italiani.

MAFFI. Per far passare questa legge bisognava metterci naturalmente un po' di antialcoolismo...

GIUNTA. Di antijettatura (*Si ride*), di anticocaina...

MAFFI. Interruzioni da case da giuoco! Non ho presentato mai un progetto di legge sulle case da giuoco, io!

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. C'è n'è uno negli archivi del Parlamento, che porta le firme di uomini che sedevano su quei banchi!

MAFFI. Un po' di difesa dei costumi e un po' di prevenzione contro le cause sociali del delitto.

STARACE. Ci racconti il fatto dell'onorevole Damen e compagni in treno.

MAFFI. La ragione di queste grandi innovazioni poliziesche è data, con la solita retorica anfibia e sorniona da pretura, da aspiranti a portafogli. Si parla della grande guerra, del turbamento che essa ha creato, per

venire alla conclusione facilonna che perciò bisogna reprimere, che bisogna schiacciare quella massa proletaria, alla quale durante la guerra... (*Interruzioni*).

VICINI, *relatore*. Impari a leggere!

STARACE. Lei non ha diritto di parlare della guerra. Imboscato! siamo anche vicini all'anniversario e ci urta profondamente che lei parli della guerra!

PRESIDENTE. Ma non sta parlando della guerra!

STARACE. Non deve nemmeno nominarla.

MAFFI. Il turbamento del dopo-guerra sembra a voi una buona ragione per la oppressione politica e, mentre il mondo intero e l'Europa in particolare è tutto un vulcano rivoluzionario...

GIUNTA. Al contrario! veda Hindenburg in Germania!

MAFFI. ...voi vi preoccupate dell'ultra comodità della vostra politica interna.

Ebbene, le masse capiscono tutto ciò (*Interruzioni*): esse hanno combattuto per la libertà, e ora si darà a chi tra esse sostiene la propria classe il domicilio coatto e la forca! (*Rumori — Interruzioni*).

Per un partito e per il Governo, per una classe al potere o per le classi che sono acquiescenti a questo genere di politica, non vi è nulla di più mortificante di questo abuso di potere; non vi è nulla di più istruttivo per le masse lavoratrici. Poichè sarà nel seno ribelle della massa lavoratrice, nelle sue file, che la polizia, « la buona », saprà seovare, trovare, inventare « i malvagi »...

FARINACCI. Dovreste esserne contenti della polizia voi altri!

MAFFI. ...che l'onorevole di lassù, coi suoi metodi, penserà a correggere!

Voi potrete fare tuttociò che volete; ma nella storia codesti, che voi intendete ora attuare, furono i metodi, non già dei regimi fiduciosi del consenso delle masse, ma dei Governi costretti a lottare contro gli interessi delle masse popolari, e per ciò tirannici e paurosi. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Boeri.

GIUNTA. Oh guarda, guarda! C'è il signor Boeri! Parli della domanda di autorizzazione a procedere contro di me, lei che è l'eletto di Cesarino Ròssi! Parli della domanda per l'autorizzazione a procedere contro di me, fatta d'accordo con i massoni!

Venga, venga avanti; la vogliamo ascoltare; coraggio! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio!

Parli, onorevole Boeri.

BOERI. Onorevoli colleghi, imitando il suo predecessore onorevole Oviglio, l'onorevole Rocco ha creduto di deflettere dalle forme tradizionali proprie ai disegni di legge di questa natura. Egli ci ha presentato una relazione, ma non l'ha accompagnata, come è appunto nelle forme tradizionali, con uno schema di codice; nemmeno ha ricorso a quel sistema, all'onorevole Oviglio suggerito nell'altro ramo del Parlamento, di applicare il criterio tenuto in Spagna nel 1889 in occasione della discussione sul Codice civile, e cioè di raccogliere in una *legge delle basi* i punti fondamentali della riforma.

Però l'onorevole Oviglio aveva a proprio vantaggio alcuni elementi, che l'onorevole Rocco non ha.

Anzitutto, onorevoli colleghi, l'elemento dell'urgenza. Quando si trattava di discutere circa la trasformazione del Codice civile, del Codice di commercio e di quello di procedura civile, il primo elemento che spingeva a una revisione sollecita era quello della unificazione della legislazione tra le regioni redente e le altre, che facevano già parte del Regno. Si comprendeva quindi l'opportunità di ricorrere a un sistema soprattutto sollecito. Ora questo elemento manca nel caso particolare, poichè nessuna differenza di legislazione esiste nella materia, della quale stiamo trattando.

In secondo luogo il ministro Oviglio aveva la necessità di tener conto della complessità della materia che il Parlamento aveva davanti a sè o che si presumeva che potesse aver davanti a sè.

Dirò anzi che nella relazione dell'onorevole Meda l'elemento fondamentale posto a sostegno del particolare sistema seguito dal ministro Oviglio fu precisamente questo, che, dovendo il Parlamento occuparsi di molti progetti di riforma, non era possibile che riservasse un lungo spazio di tempo a una discussione di carattere essenzialmente giuridico.

Ora noi non ci troviamo in questa condizione di cose. Sia un po' perchè il Governo mostra ogni giorno più di voler procedere col sistema dei decreti-legge, sia un po' perchè noi superiamo con una meravigliosa rapidità la discussione dei progetti di legge più complessi, certo è che, se oggi si volesse iniziare una discussione di carattere giuridico, vi sarebbe tutto il tempo per farlo.

Finalmente l'onorevole Oviglio aveva, sia pure sommariamente, presentato uno schema di riforma, che si poteva desumere dalle 31 pagine della sua relazione; in esse era, sia pure adombrato, un pensiero e un sistema; nelle ventun pagine...

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non c'è un pensiero?... Allora non l'ha letta o ignora la materia, il che è più probabile.

BOERI. Onorevole ministro di grazia e giustizia, le dirò che ella ignora la materia... (*Rumori vivissimi e proteste*).

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Lei la ignora completamente.

GIUNTA. Onorevole Boeri, ella si dovrebbe dimettere. Lei è uno spudorato!

BOERI. All'onorevole Giunta non rispondo.

PRESIDENTE. Facciano silenzio. Onorevole Boeri, la richiamo a un linguaggio più riguardoso verso l'onorevole ministro!

BOERI. Io dico che nel progetto dell'onorevole Oviglio vi era una linea!

PRESIDENTE. Non si dice a un ministro: ella ignora la materia.

BOERI. Ma è il ministro che l'ha detto a me. La mia fu una legittima ritorsione.

CARNAZZA GABRIELLO, *presidente della Commissione*. Ella ha detto che non c'è un pensiero nella relazione; che poteva dire di più?

PRESIDENTE. Vada avanti, onorevole Boeri, e cerchi di non provocare interruzioni.

BOERI. Nelle ventun pagine della relazione dell'onorevole Rocco si propongono molti elementi di studio, ma si presentano pochissime soluzioni. Per il Codice penale l'onorevole Rocco si propone di studiare l'opportunità di conferire ai giudici, nell'applicazione della pene, dei poteri più vasti di quelli che sono consentiti oggi; vuole esaminare se sia possibile migliorare e rendere più produttivo il lavoro carcerario; vuole fare studi sull'introduzione nella nostra legge di nuovi provvedimenti per i minorenni. Per la procedura l'onorevole Rocco si propone di esaminare se sia il caso di concedere al Pubblico Ministero di rinunciare al diritto di azione penale. In tema di istruzione formale vuole studiare se non convenga di ritornare al sistema del Codice abrogato; se il decreto penale non possa ricevere una più ampia sfera di applicazione. E non basta: vuole studiare perfino se non convenga di sopprimere l'appello, affermando l'infallibilità del giudice in materia penale.

Ed anche l'ordinamento giudiziario vuole studiare, per decidere se ritornare alla legge del 1865, se al sistema della triplice classificazione. E quando in alcuni punti di quella relazione, che egli dice che io non ho letto, giunge a delle affermazioni, le fa seguire da osservazioni di questo genere: ad ogni modo questa è materia che deve essere oggetto di attento esame.

Ora questi sono dei nobili sentimenti riferiti ad argomenti indubbiamente degni di studio; tanto degni di studio, che da decenni e decenni si stanno studiando. Ma questa che il ministro guardasigilli ha scritto non è la premessa ad una proposta di nomina di una Commissione di 18 o 21 Soloni, che siano incaricati di studiare gli elementi di trasformazione del processo penale o dell'ordinamento giudiziario; è la premessa non a studiare, ma a fare.

Ed allora, se è premessa, non a studiare, ma a fare, la Camera ha il diritto di chiedere che le si propongano non dei problemi, ma delle soluzioni.

Quindi di fronte alla relazione noi ci troviamo a constatare che il ministro propone delle questioni, non ci indica la via per la quale risolverà queste questioni.

Sopprimerà l'appello penale? lo manterrà? lo modificherà radicalmente? Darà al Pubblico Ministero una funzione di parte? non gliela darà? Applicherà quella legge del 1865 relativa alla magistratura, della quale si è detto a suo tempo tanto male, o manterrà quella che è la legge attuale, della quale si dice altrettanto male? Io non lo so; voi non lo sapete; ho il diritto di dire che non lo sa nemmeno il ministro, in quanto, se lo sapesse, ci indicherebbe le soluzioni che egli ha prospettate.

Voce a destra. Allora sarebbe inutile chiedere i pieni poteri.

BOERI. Noi quindi ci dovremmo affidare a lui; e badate, non ci dovremmo affidare all'onorevole Rocco persona; ci dovremmo affidare alla entità ministro di giustizia; perchè oggi è l'onorevole Rocco; domani...

Voci al centro. Voi i pieni poteri li avete approvati finchè si trattava di entrare nel listone. Oggi non li approvate più.

BOERI. Ma sforzatevi almeno di capire!

GIUNTA. Durante la formazione del listone lei veniva a offrirsi...

BOERI. Domani, dicevo potrebbe non essere più ministro della giustizia l'onorevole Rocco. Sarà l'onorevole Sarrocchi, sarà l'onorevole Carnazza, sarà l'onorevole De Marsico, sarà uno dei tanti uomini i quali, come av-

viene per questi che ho nominato, si trovano nella stessa linea politica del ministro Rocco, ma possono avere una opinione perfettamente opposta alla sua, circa le modificazioni del diritto penale o della procedura penale. Quindi io non mi sento di votare una delegazione di poteri in queste condizioni.

SARROCCHI, *relatore.* Nella relazione ci sono le soluzioni. Chiedete il rinvio a martedì, se non avete avuto il tempo di leggerla!

BOERI. Parleremo anche di queste relazioni, opera della Commissione, non del ministro. Il ministro promette che dei poteri che gli si daranno in materia di riforma del Codice penale egli si varrà con una grande prudenza.

Egli dice che ai fini della riforma penale non occorre una radicale trasformazione, un profondo rivolgimento; sembrano sufficienti, dice la relazione, « piccole modifiche e prudenti riforme ». Queste dichiarazioni sono molto tranquillanti.

Ma se venite all'applicazione, particolarmente in quel punto nel quale il diritto penale si avvicina di più alla politica, vedete che questi modesti propositi scompaiono completamente. Si vogliono intanto limitare gli istituti dell'amnistia, dell'indulto e della grazia, non, dice la relazione, per diminuire in alcun modo le prerogative sovrane sancite in questo campo dallo Statuto, ma per disciplinare i casi in cui è lecito — evidentemente al sovrano — di far uso della facoltà sovrana d'indulgenza. Si tratta dunque, checchè si dica, di limitare un diritto del capo dello Stato e di modificare l'articolo 8 dello Statuto.

FEDERZONI, *ministro dell'interno.* Un Governo antecedente al nostro aveva proposto di abolire completamente questa facoltà sovrana, e gli uomini del partito a cui ella appartiene approvavano interamente!

BOERI. Questo non è esatto. Ma ad ogni modo la discussione è su un altro punto: se si possa discutere e modificare, senza l'intervento diretto del Parlamento, attraverso la delegazione dei poteri, un articolo dello Statuto. Questa è la questione.

FEDERZONI, *ministro dell'interno.* Allora non deve dire quello che ha detto; non deve giocare sull'equivoco.

BOERI. Si vogliono mutare le definizioni legislative dei reati; il che significa — se non si vuol ridurre tutto a una questione lessicografica — che ci saranno domani azioni, oggi considerate lecite, che saranno invece considerate come reati, e viceversa.

La relazione ministeriale si ferma poi in modo particolare sui reati di natura politica

ed esprime il proposito di reprimere alcune forme delittuose non contemplate nel Codice penale. La relazione dell'onorevole De Marsico su questo punto è molto più precisa di quella del ministro e dice fra l'altro:

« D'altra parte, azioni un tempo indifferenti per lo Stato, oggi assumono caratteri di gravità indiscutibile, e altre che rimanevano non incriminabili in omaggio alla non extra territorialità della legge penale od al culto esagerato ed arcadico del diritto subiettivo di libertà, oggi reclamano la sanzione della legge a tutela della restaurata preminenza dei diritti dello Stato su quelli del singolo ».

E più in là: « Il sicuro svolgimento di un impresa politica — scientifica, industriale, coloniale — che, senza guerra, sia destinata ad elevare il prestigio della forza del paese, deve valere, non è chi non lo senta, quanto la intangibilità del territorio e la tranquillità del popolo. Chi insorge contro quella impresa con mezzi idonei non tradisce meno, in una nazione restaurata nei suoi supremi valori, di chi insorge contro la pace del confine o dei cittadini ».

E passando dall'enunciazione del concetto giuridico al concetto politico dell'applicazione delle pene aggiunge: « Passando a qualche particolare, diremo che, se la maggior parte dei codici stranieri stabilisce per i più gravi delitti contro la sicurezza dello Stato la pena di morte, che la nostra sensibilità giustifica solo in circostanze eccezionalissime, sarebbe però opportuno introdurre per queste categorie di delitti le pene della deportazione, del bando, e dell'esilio o ad esse analoghe ».

E anticipando una discussione che noi dovremmo fare in materia di legislazione sulla stampa, in un altro punto la relazione De Marsico dice: « Infine, la Commissione raccomanda lo studio di una norma, che punisca la propalazione, da chiunque e comunque fatta, dolosa o colposa, di false notizie, dannose ai pubblici interessi, allo interno ed all'estero ».

Quindi per chi abbia presente la interferenza fra i concetti di Governo, di Stato, di partito, che è in molti degli uomini del Governo o più vicini al Governo, è facile comprendere come qui si miri essenzialmente — e dico essenzialmente, perchè ministro e Commissione insistono su questo punto — alla creazione di nuove figure di reati politici.

E badate, onorevoli colleghi, che se si è abbandonato il proposito di crearle per

decreti-legge (*Interruzioni — Rumori*), come è avvenuto per la legislazione sulla stampa, e se si vuol ricorrere alla delegazione dei poteri e alla codificazione, è evidente che si mira a riforme di non piccolo momento, di non modeste proporzioni.

Il proposito del ministro, per quello che riflette il Codice di procedura penale, è più vasto. Il Codice vigente, afferma il ministro, entrò in vigore tra così grandi contrasti e così profonde critiche, quali forse non toccò mai a nessuna altra legge.

È esatto; io avrei tolto il « forse ». Nel momento nel quale l'onorevole Rocco stendeva la sua relazione, evidentemente il Codice di procedura penale era l'opera legislativa maggiormente criticata in Italia. I decreti dell'onorevole De' Stefani sono successivi alla relazione del ministro Rocco.

Ma quando la relazione dice: « La revisione deve investire tutto quanto il complesso del codice: vi è tutto da rifare », noi osserviamo: se vi è tutto da rifare, maggiore è il diritto nostro di chiedere come si intenda rifare.

Ora io ho già detto come il ministro non risponde a questa legittima richiesta. Da quali criteri sarà guidato? Con quale sistema procederà? Egli non lo dice. Si ferma essenzialmente nella sua relazione a rilevare i difetti del Codice vigente, a farne la critica, nel che ha il consenso di tutti quanti.

Per l'ordinamento giudiziario la relazione non dice se il ministro intenda di arrivare ad una trasformazione di non vaste proporzioni, come afferma di non fare per il diritto penale; oppure egli intenda giungere a una trasformazione radicale, così come si propone per la procedura penale. Non lo dice, ma lo lascia capire. Dice infatti la relazione che, se è vero che la revisione delle leggi sull'ordinamento giudiziario non si può fare se non in connessione con la riforma della procedura, è vero anche che la riforma della procedura implica per necessaria conseguenza la revisione dell'ordinamento giudiziario.

Tiriamone le conseguenze. Siccome è necessario rifare *ab imis* tutto quanto riflette la procedura penale, così è necessario rifare *ab imis* tutto quanto riflette l'ordinamento giudiziario.

Ora io mi permetto di dire che non credo a questa connessione così profonda e così assoluta tra la legge processuale e l'ordinamento giudiziario.

E badi il ministro che sono in buona compagnia nell'affermare questo, perchè tutti i predecessori dell'onorevole Rocco hanno con-

siderato queste due materie come tali da permettere un'assoluta autonomia di discussione, senza che una dovesse elaborarsi contemporaneamente all'altra ed essere frutto della stessa iniziativa.

E non si tratta solo di ministri del vecchio tempo: si tratta anche dell'onorevole Oviglio, che si è trovato nelle condizioni di modificare il Codice di procedura civile e non ha creduto affatto che fosse necessario modificare contemporaneamente l'ordinamento giudiziario.

Se mi fosse lecito fare una domanda all'onorevole Rocco, io vorrei chiedergli se egli ritiene che la connessione tra la legge di procedura e l'ordinamento giudiziario debba essere affermata con carattere generale o debba essere affermata specificatamente pel processo penale. Perchè se egli pensa che soltanto nel campo della procedura penale, rispetto alla competenza penale, rispetto all'istruttoria penale, rispetto al gravame contro la sentenza penale, sia necessario affermare questa connessione, egli evidentemente afferma una cosa che, con tutta la buona volontà, voi dovete riconoscere assurda; ma nella sua absurdità egli è innegabilmente logico.

Ma, se egli vuole uscire da questa absurdità, inevitabilmente cade nell'illogico. In questo caso infatti non sarà più la procedura penale in sé, ma sarà la procedura nei suoi due effetti; sarà l'istruttoria nei suoi due tipi, il civile e il penale; sarà il sistema dei gravami in tutto il suo complesso, che dovrà essere tenuto presente nel momento in cui si tratta di modificare l'ordinamento giudiziario.

E allora, onorevoli colleghi, vedete quali strane conseguenze derivino inevitabilmente dal sistema del ministro.

Vi sono alcuni valentuomini, che sono sorti per effetto della legge del 30 dicembre 1923, e che stanno studiando le modificazioni da apportarsi alla procedura civile. Essi non si devono occupare che della procedura civile: nella loro azione non deve entrare menomamente la preoccupazione dell'ordinamento giudiziario. Vi saranno poi degli altri valentuomini, quelli che saranno la espressione del lavoro legislativo al quale noi stiamo attendendo oggi, i quali invece dovranno ragionare in un altro modo: dovranno studiare le modificazioni da apportare alla procedura penale in relazione con le modificazioni dell'ordinamento giudiziario, dovranno esaminare quali siano le relazioni che intercedono fra il sistema dell'istruttoria formale e i criteri di scelta dei magistrati;

dovranno discutere ed esaminare il problema dei vari gradi della magistratura, in relazione all'impugnativa delle sentenze.

Due commissioni quindi, rispetto alle quali il programma di attività dell'una sarà in contrasto col programma di attività dell'altra. Ondela conseguenza che unico criterio logico dovrebbe essere questo: di arrivare alla modifica dell'ordinamento giudiziario in un un terzo tempo, quando si fosse trasformata radicalmente la procedura civile e si fosse pure trasformata radicalmente la procedura penale.

Debbo però aggiungere che la mia critica per questa parte al progetto del ministro, e agli intendimenti del ministro, non si basa soltanto sopra queste considerazioni di logica giuridica; essa si basa anche sopra una considerazione, che si attiene alla indipendenza della magistratura, e che è in relazione anche con una precisa disposizione dello Statuto fondamentale del Regno: quella dell'articolo 70.

E qui debbo dire con tutta franchezza che la questione di carattere generale si connette con un'altra questione di carattere personale. Io mi proponevo di dire, in sede di svolgimento di una interpellanza, la protesta degli avvocati milanesi contro i provvedimenti presi dal ministro guardasigilli a carico di alcuni magistrati del tribunale di Milano. (*Rumori*).

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Sono perfettamente legali e opportuni. (*Benissimo! — Bravo! — Applausi*).

BOERI. Nè legali, nè opportuni!

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La magistratura italiana non ha bisogno di lei come difensore!

BOERI. La magistratura italiana guadagnerà molto quando Ella non ne sarà più il capo! (*Vivi rumori*).

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Lei mi fa pena, caro signore! (*Vivi applausi*).

STARACE. Lei dovrebbe vivere 170 anni per essere ministro guardasigilli. (*Grida di: Viva Rocco! — Vivi applausi*).

GIUNTA. Lei non sarà più nemmeno deputato dopo questa legislatura!

L'ho fatta una volta la corbelleria, ma non la farò più!

BOERI. Non me ne spiacerà. Uscirò dalla Camera, fiero di avere ubbidito alla mia coscienza. (*Interruzioni — Rumori*).

Una votazione, il cui significato non ammette certo equivoci, ha detto ben chiara-

mente quale sia la ripercussione che il provvedimento del ministro Rocco ha avuto tra gli avvocati di Milano. (*Rumori vivissimi*).

PRESIDENTE. Ma non parli in questa sede di quel provvedimento! Presenti un'interrogazione!

BOERI. Una riforma dell'ordinamento giudiziario fatta partendo da questi criteri, quale garanzia offrirebbe?

Aggiungo di più: questa decisione nostra di affidare completamente al Governo la carriera dei magistrati, l'ordinamento generale della magistratura, quale ripercussione avrà se, come giustamente dice la relazione, il problema della indipendenza della magistratura è assai più un problema morale che un problema giuridico? (*Interruzioni da varie parti — Rumori vivissimi*).

Onorevoli colleghi, chi si alza a parlare da questi banchi dell'opposizione non ha certo la speranza di poter influire menomamente sul vostro voto. (*Rumori vivissimi*).

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. E allora com'è che non sono venuti alla discussione della legge contro le associazioni segrete? (*Applausi*).

BOERI. Egli parla essenzialmente per sé, per la propria coscienza, per assolvere ad un dovere. Duro dovere poichè — come la Camera sta dimostrando dal primo momento in cui ho preso la parola — questa non è ora propizia per chi vuol dire liberamente il proprio pensiero (*Rumori*), ma dovere fatto meno aspro dal fervore di giustizia, che anima la nostra azione. (*Rumori prolungati*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Interrogazioni, interpellanza e mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, dell'interpellanza e della mozione presentate oggi.

MANARESI, *segretario, legge*:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sui gravi fatti di Boara Pisani e di Adria dove altri tre fascisti sono rimasti vittime della delinquenza antifascista.

« Farinacci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno intorno all'uccisione del fascista Visentin a Boara Polesine e del fascista Turrini ad Adria.

« Casalini Vincenzo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non creda di disporre che l'esazione degli arretrati delle imposte dirette venga ripartita in un congruo periodo di anni, non inferiore ai quattro e proporzionato alla capacità dei contribuenti, i quali sarebbero per tal modo sollevati e sottratti al preoccupante stato di disagio in cui versano a causa dell'enorme e talvolta insopportabile carico attuale; e ciò, in particolar modo, per la imposta patrimoniale, — sovra ogni altra gravosa e in moltissimi casi non ancora concordata, — della quale sarebbe opportuno ripartire l'importo degli arretrati per tutti gli anni, per i quali essa avrà ancora vigore.

« Barbaro ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga atto di doverosa giustizia estendere il diritto alla polizza ed al soprassoldo di medaglia al valore, anche a quelle madri assimilate di caduti, le quali abbiano raccolto ed allevato i loro figli adottivi fin dalla prima infanzia.

« Pellanda ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri delle finanze e dell'economia nazionale, per conoscere se non credano, ai fini di una sana difesa della produzione olearia nazionale, di sospendere l'applicazione del Regio decreto 2 aprile 1925, n. 359, che consente l'importazione temporanea degli olii di uliva da raffinare.

« Ricchioni, Joele, Pavoncelli, Canelli, Josa, Farina, Colucci, Romanini, Bono ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga urgente affrettare i lavori di sistemazione del fiume Toce da Crevoladossola al ponte delle Masone (secondo il progetto da lungo tempo definito), provvedendo:

1°) alla sollecita costituzione del consorzio tra i comuni interessati, costituzione già iniziata dal Genio civile di Novara;

2°) allo stanziamento dei fondi necessari, tenendo conto che i lavori del primo tronco devono considerarsi come assolutamente improrogabili, riflettendo la difesa della città di Domodossola, della stazione internazionale e di parte della ferrovia Domodossola-Milano, esposte a gravissimi pericoli, in caso di alluvione.

« Pellanda ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle comunicazioni, per conoscere se — per la difesa della stazione internazionale di

Domodossola e di un tratto della ferrovia Domodossola-Milano, esposte a continui pericoli ad ogni piena del fiume Toce — non ritenga opportuno affrettare la progettata definitiva sistemazione del fiume stesso.

« Pellanda ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per conoscere i provvedimenti adottati in seguito allo incendio del tribunale di Palmi (Reggio Calabria).

« Nunziante ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti prendono i prefetti per dare esecuzione al decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2889, per la riforma sanitaria e precisamente agli articoli fondamentali corrispondenti ai numeri 3, 24, 5 e 43.

« Nel contempo chiede se intenda portare riforme al Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, rendendo possibile il trattamento di pensione ai vecchi sanitari, tenuto conto che i risultati pratici della citata legge possono essere perfezionati dal regolamento non ancora emesso, o da quel previsto coordinamento che doveva avvenire ai sensi del citato decreto nel termine di sei mesi.

« Barbiellini-Amidei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere quale risultò l'esistenza di vini nelle cantine italiane al momento dell'ultima verifica per l'applicazione della ora soppressa imposta sul vino, e quanti furono i denunzianti contribuenti di essa imposta. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« Marescalchi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle comunicazioni, per conoscere quale fu, nell'ultimo esercizio finanziario, il prodotto dato dal traffico di uva, mosto e vini, in confronto ai tre ultimi esercizi precedenti, tali dati più non figurando da qualche anno nei rendiconti particolareggiati e interessantissimi dell'Amministrazione ferroviaria. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« Marescalchi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere se non ritenga opportuno provvedere alla grave situazione materiale e morale nella quale vengono a trovarsi parecchi allievi di quasi tutte le scuole militari del Regno, i quali per essere caduti

in una sola materia nell'esame per la promozione a sottotenente — sebbene avessero la media superiore al minimo prescritto — non soltanto hanno perduto il diritto alla nomina a sottotenente, ma sono stati inviati ai reggimenti come semplici soldati, pure avendo già prima attenuata la promozione a sottufficiale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« Vicini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere — visti gli avvisi che sono pubblicati negli uffici postali, che assicurano che i buoni postali fruttiferi non sono soggetti alla imposta complementare sul reddito — perchè tale esenzione sia stata consentita, quando invece si insiste nel ritenere soggetti a tale imposta i così detti titoli di Stato, pure dichiarati esenti alla loro emissione da ogni e qualsiasi imposta presente e futura. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« Quilico ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere se saranno presi provvedimenti per la carriera degli ufficiali in servizio attivo permanente, primi capitani e tenenti anziani della specialità treno di artiglieria e genio (prossimi a raggiungere i limiti di età stabiliti dall'articolo 8 della legge 2 luglio 1896, modificata dalla legge 17 luglio 1910.) iscritti sul quadro di avanzamento da molti anni, che non poterono sino ad oggi conseguire promozione alcuna e sono stati oltrepassati nella carriera da colleghi meno anziani iscritti nello stesso ruolo, per effetto del disposto del § 102 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del Regio esercito.

« Con l'abolizione delle compagnie treno dei reggimenti di artiglieria e genio, non tutti gli ufficiali di dette specialità trovarono posto nei raggruppamenti trasporti di nuova formazione, e perciò molti vennero comandati a prestar servizio nei distretti, direzioni, magazzini, ecc., e saranno chiamati nei raggruppamenti trasporti quando si verificheranno vacanze nei pari grado.

« Ora tenendo presente:

1°) che a dette vacanze, che si verificheranno soltanto per raggiungimento dei limiti di età, sarà provveduto col richiamo degli ufficiali in servizio presso i distretti, magazzini, ecc.;

2°) l'esuberante numero degli ufficiali del treno, e la speciale formazione della tabella graduale numerica n. 11, circolare 257 *Giornale Militare* 1924, che affida i Comandi di gruppo e

di compagnia anche, rispettivamente, a capitani e subalterni.

« Consegue che la massima parte degli ufficiali inferiori del treno, già da anni iscritti nel quadro di avanzamento, pur esercitando le funzioni del grado superiore, non potranno mai conseguire la promozione per il raggiungimento dei limiti di età. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Mazzucco ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per sapere se si sia accinto o si accinga ad operare allo scopo di far riprendere il mercato di Malta all'exportazione dei nostri vini, specialmente siciliani che vi dominavano, per quantità molto importanti, fino al 1900. Ricorda l'utilità di mandare un regio enotecnico in missione a Malta per farsi idea delle attuali condizioni di quel mercato, e la necessità di concordare l'azione eventuale col Ministero delle comunicazioni per avere agevolazioni di scali e col Ministero degli esteri per cercare di ottenere che non siano favoriti i vini artificiali oggi permessi a Malta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Marescalchi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'economia nazionale, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché al nuovo testo unico della legge forestale possa darsi piena applicazione, mentre tuttavia rimane affatto incompleta, mancando ancora il regolamento ed essendosi proceduto alla riduzione del personale tecnico e di custodia, ed alla soppressione di molti distretti, senza che nulla si sia fatto per promuovere la formazione delle aziende forestali, delle condotte forestali dei consorzi comunali che dovrebbero curare il buon governo e la custodia dei boschi, in conformità delle disposizioni del testo unico sopraindicato.

« E' evidente che un tale stato di cose non debba indefinitamente protrarsi non solo per poter conseguire i benefici sperati dal legislatore, ma affinché non si accresca e sempre più si estenda il malgoverno dei boschi, e non si vada verso la distruzione di essi, che val quanto dire verso la distruzione di una parte fra le più importanti del patrimonio nazionale.

« Miliani Giovanni Battista ».

« La Camera,

considerato che i contributi stanziati nel bilancio della pubblica istruzione in vantaggio dell'edilizia scolastica, per la loro esiguità nel bilancio in corso non permettono una reale e

proficua utilizzazione, per la ripartizione voluta nella legge;

considerato che il regolamento che deve maggiormente definire i compiti delle Commissioni ripartitrici, non è ancora pubblicato;

considerato di non lasciare senza assistenza i casi più urgenti che soli copriranno le somme stanziare;

in via straordinaria per l'assegnazione delle somme di cui sopra nel bilancio in corso, autorizza il ministro della pubblica istruzione a distribuire i contributi stanziati in bilancio in vantaggio dell'edilizia scolastica senza osservare le prescrizioni del decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3125, che resta perciò sospeso nella sua applicazione.

« Barbiellini-Amidei, Starace, Canelli, Mammalella, Chiarini, Bianchi Fausto, Grancelli, Giunta, Frignani, Besednjak, Maraviglia, Manaresi ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Farinacci e Casalini Vincenzo chiedono all'onorevole ministro dell'interno di rispondere in via di urgenza alle loro interrogazioni. Onorevole ministro dell'interno, vuol rispondere subito ?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Leggerò alla Camera i telegrammi che ho ricevuti testè dal prefetto di Rovigo.

Il primo telegramma, spedito alle ore 12, arrivato alle 15,15 dice:

« Ieri sera, in Boara Pisani, in provincia di Padova, in seguito ad alterco svoltosi fra i fratelli Antonio e Angelo Medea, socialisti, di Boara Pisani, ed i fascisti Visentin Silvio, di anni 18, Merlin Arcangelo, di anni 26, e De Santis Eugenio, di anni 30, tutti di Boara Polesine, i suddetti Medea con pugnale inferivano due colpi al Visentin Silvio rendendolo cadavere e altri due colpi al Merlin Arcangelo producendogli gravi ferite all'epigastro, ed altre lievi ferite al De Santis. Intervenuti i carabinieri di Stanghella e funzionari locale questura conseguì arresto Medea Antonio.

« Tale delitto ha cagionato fin da ieri sera grave fermento in tutta la provincia ed in specie a Rovigo, determinando improvvisa imponente adunata fascista. In questo capoluogo tanto ieri sera quanto finora si è potuto arginare fermamente movimento nel senso di evitare assolutamente violenze alle persone. Solamente studi avvocato Zanella

e Rizzieri sono stati danneggiati. Il fermento continua per il sopraggiungere della notizia dell'uccisione di un fascista ad Adria e di altri luttuosi incidenti che sarebbero avvenuti fuori della provincia. Riservomi ulteriori indicazioni ».

Il secondo telegramma, spedito da Rovigo alle ore 14, pervenuto alle ore 17, dice testualmente: « Seguito mio telegramma odierno riferisco che anche in Adria assassinio fascista Visentin avvenuto in Boara Pisani ha prodotto vivo eccitamento indignazione per cui stamane verso ore 8 circa 200 fascisti si sono improvvisamente concentrati in Adria ed hanno danneggiato studio repubblicano avvocato Zen, capo opposizione. Poscia recaronsi negozio tessuti fratelli Chiaratti, repubblicani. Ma costoro spararono contro gruppo fascisti due colpi fucile uccidendo il geometra Turini Ugo fascista di Adria Polesine. Fascisti vieppiù esasperati devastarono incendiarono negozio.

« I tre fratelli Ugo, Aldo e Giordano Chiaratti venivano tratti in arresto. Per evitare rappresaglia contro loro persone venivano ricoverati entro l'albergo Olivano, ma violentemente assalito da folla fascista esasperata, malgrado resistenza opposta forza pubblica veniva ucciso Aldo Chiaratti e Ugo gravemente ferito colpi rivoltella. Disposto servizio con rinforzi per tutela ordine pubblico ».

Queste, onorevoli deputati, le notizie pervenute al Governo.

Il Governo fa, e farà interamente, il suo dovere. Esso ha rinnovato ai prefetti di Rovigo e delle provincie contermini gli ordini più categorici per la tutela rigorosa dell'ordine pubblico, per l'arresto e per il deferimento di tutti i responsabili all'autorità giudiziaria, e per evitare che tali incidenti dolorosi vengano ancora ad insanquinare quelle nobilissime provincie.

Certo è che i fatti deplorati di ieri provano quanto sia difficile contenere, in presenza di tali episodi di efferata violenza sovversiva, lo spiegabile senso di sdegno con cui le masse fasciste insorgono contro di esse.

Questa constatazione giustifica un richiamo severo e perentorio al senso di responsabilità per tutti coloro che, accecati dallo spirito di parte, sono andati istillando un odio forsennato contro il fascismo, negando il bene che esso ha fatto e fa alla nazione (*Approvazioni*) e tendendo soprattutto a svalutare quel sentimento profondo ed ardente di devozione alla patria, che ha chiamato intorno ai suoi gagliardetti tanta parte,

la parte migliore e maggiore della gioventù italiana. (*Approvazioni — Applausi*).

Ma tale richiamo al senso di responsabilità degli avversari, non può e non deve essere scompagnato da un appello fermo e fervido anche alle masse fasciste.

È assolutamente necessario che nello spirito dei fascisti si radichi la convinzione che essi debbono astenersi, anche di fronte a fatti così efferati e gravi, da qualsiasi azione di vendetta e di rappresaglia.

Sola deve imperare, e impererà, la forza dello Stato, la forza delle leggi, che trovano nel Governo Nazionale il naturale e legittimo tutore e che saranno applicate con tutto il rigore e con tutta la fermezza necessaria. (*Applausi*).

GIUNTA. Noi si muore, e Albertini scrive!

Una voce. Aggiungi: e Boeri parla!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Farinacci, per dichiarare se sia soddisfatto.

FARINACCI. Ringrazio il ministro dell'interno per le informazioni forniteci intorno ai fatti di Boara Polesine e di Adria.

Io approvo i provvedimenti repressivi del Governo, ma nel medesimo tempo debbo invocare maggiori provvedimenti preventivi, non soltanto diretti contro i nostri carnefici, contro i responsabili materiali, che ne hanno pochissima colpa, ma contro i mandanti (*Applausi*), contro certi signori...

GIUNTA. Contro l'associazione a delinquere!

FARINACCI. ...che quotidianamente, sia in Parlamento, sia attraverso la stampa, compiono un'opera delittuosa di eccitamento a delinquere. Contro costoro il partito invoca severi, energici provvedimenti preventivi del Governo.

L'appello alla disciplina...

GIUNTA. Più disciplinati di così si muore!

FARINACCI. L'appello alla disciplina, onorevole ministro, il partito fascista lo accoglie; ma è bene che io, quale segretario del partito, aggiunga anche che non è possibile continuare a imporre la disciplina, perchè i fascisti si lascino quotidianamente assassinare! (*Applausi*).

In pochissime settimane il partito deve deplorare ben undici morti. È lo stillicidio continuo, è la campagna che si fa contro il fascismo, non più per mezzo della propaganda o di altri atti innocui, ma con l'agguato e con l'assassinio. Il fascismo è ossequiente al Governo, ma il fascismo vuole anche dire

che non è più disposto a tollerare provocazioni, specialmente come le dobbiamo deplorare in questi ultimi tempi.

Il Governo agisca con la maggiore vigoria, non contro gli esecutori materiali di questi delitti, che sono degli incoscienti, ma contro i mandanti di questi delitti! (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Casalini Vincenzo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CASALINI VINCENZO. Dai nomi che ha letto l'onorevole ministro dell'interno, vedo che si tratta proprio di tutti i figure della delinquenza bolscevica che riassommano.

Io aveva già segnalato al prefetto della provincia di Rovigo le mene di alcuni di costoro e, purtroppo, essi hanno tradotto in atto le loro minacce. Ed è sintomatico che questo sia avvenuto dopo che, alcuni giorni fa, è stato tenuto a Rovigo un convegno delle opposizioni (*Commenti*).

Una voce. Cause ed effetti!

CASALINI VINCENZO. Noi lo avevamo lasciato tenere, perchè ci eravamo illusi che questo convegno avrebbe semplicemente protestato in forme legali. Invece, pochi giorni dopo, fu oltraggiata la memoria di un nostro caduto, distruggendo il monumento che noi avevamo eretto alla sua memoria; ed oggi dobbiamo piangere dei compagni fascisti caduti. Non è in questo momento, in cui ho l'animo esacerbato dalla perdita di compagni di lotta, che io vi farò un quadro delle condizioni della mia provincia. Ma, onorevole ministro dell'interno, io vi ricorderò che il fascismo polesano, che non ha chiesto a nessuno di difenderlo contro i nemici, ma si è sempre difeso da sè, dopo la marcia su Roma ha depresso per il primo le armi al piede, obbedendo al volere del Duce.

Sta a Voi oggi, onorevole ministro dell'interno, far sì che il fascismo polesano non si debba domandare, se esso non debba un'altra volta imbracciare le armi per difendere i suoi militi e per difendere la rivoluzione fascista. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Queste interrogazioni sono esaurite.

Le altre interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta. Così pure l'interpellanza sarà iscritta nell'ordine del giorno, qualora

il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

Quanto alla mozione il proponente si metterà poi d'accordo col Governo per fissare il giorno della discussione.

La seduta termina alle 19,40.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16.

Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alla legge di pubblica sicurezza. (317)

2. Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile. (326)

Discussione dei seguenti disegni di legge:

3. Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, che approva la convenzione per la costruzione delle opere di ampliamento del porto di Livorno. (189)

4. Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1135, che istituisce le scuole per motorista navale. (254)

5. Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico e danneggiati per le operazioni di guerra, nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante la occupazione medesima da persone diverse dei notari. (*Approvato dal Senato*) (298)

6. Riforma della legislazione in materia di assistenza e salvataggio e di urto di navi. (*Approvato dal Senato*) (309)

7. Votazione a scrutinio segreto di 33 disegni di legge.

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

AVV. CARLO FINZI.

